



BOZZA

Volume riservato ai soci della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT)

BOZZA

COMPENSI PROFESSIONALI

secondo i parametri adottati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (G.U. 2/4/2014)
e dal D.M. 8/3/2018 n. 37 (G.U. n. 96 del 26/4/2018)

A cura della **Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta** e
dell'**Associazione Giovani Avvocati di Torino (AGAT)**

14 giugno 2018



BOZZA

Cari Colleghi,

ad un anno e mezzo dall'entrata in vigore della nostra legge professionale nel giugno del 2013 avevamo predisposto un vademecum per orientarsi nella materia del compenso dell'Avvocato.

L'anno successivo avevamo pubblicato una nuova edizione alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 55/2014.

Dopo altri quattro anni era necessaria una nuova edizione alla luce dell'evoluzione della prassi e della giurisprudenza. Lo spunto è stato il nuovo D.M. 37 dell'8/3/2018 che ha colmato alcuni vuoti e che quindi ci ha permesso di por mano al libro e di aggiornarlo.

Nel presente lavoro, con riferimento a problemi di interpretazione in materia, sono espresse opinioni che non possono che essere riferite a chi scrive e senza alcuna pretesa di esaustività né esclusione di ulteriori approfondimenti e diverse conclusioni, senza che ciò possa costituire assunzione di responsabilità al riguardo.

La Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta e l'Agat ringraziano i Colleghi che hanno reso possibile questo aggiornamento, e cioè:

Elena Appendino

Vincenzo M. Carena

Pietro Cravetto

Alberto Del Noce

Nicolò Ferraris

Paolo Miserere

Federico Restano

Matteo Rossomando

BOZZA



CONTRATTO DI INCARICO SCRITTO E PREVENTIVO

Il D.L. n. 1 del 24/1/2012 (così come convertito con Legge 24/3/2012 n. 27) ha introdotto l'obbligo della pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale. La pattuizione deve essere raggiunta *“nelle forme previste dall'ordinamento”*, e così ex art. 2233 terzo comma c.c. in **forma scritta ad substantiam**. La mancata pattuizione del compenso non è sanzionata con la nullità dell'intero contratto d'opera professionale, ma costituisce elemento negativo di valutazione. Pertanto il contratto d'opera è in ogni caso fonte di diritto a compenso, che – in caso di controversia - può essere liquidato dal giudice.

La Legge 31/12/2012 n. 247 (Riforma Professionale) all'art. 13 1° comma prevede che *“il compenso spettante al professionista è pattuito **di regola** per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”*. L'obbligo era quindi venuto meno.

Tutto è nuovamente cambiato nel 2017 poiché la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*), entrata in vigore il 29/8/2017, ha modificato l'art. 13, comma 5, della Legge 247/2012 rendendo **obbligatorio** il **preventivo** scritto. Infatti, il nuovo comma 5 recita ora: *“Il professionista è **tenuto**, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è **altresì tenuto** a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”*.

La proposta dell'Avvocato sarà vincolante, dovendosi poi attenere al preventivo inviato, salva la possibilità di modifiche ragionevoli di fronte a circostanze non prevedibili.

Come può intervenire l'accettazione? Anche il CNF ha segnalato che l'accettazione potrà avvenire

- a) mediante restituzione del preventivo sottoscritto dal cliente per accettazione in forma espressa;
- b) tramite un comportamento concludente (ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo, il cliente sottoscrive il mandato all'Avvocato che ha predisposto il preventivo, oppure il cliente dà inizio all'adempimento versando un acconto).

Quali sono le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di redigere il preventivo?

La violazione dell'obbligo di preventivare i costi del giudizio non comporta alcuna conseguenza per la liquidazione del compenso dell'Avvocato. Non è infatti prevista alcuna sanzione civilistica che infici il contratto professionale.

Pur non essendo prevista alcuna sanzione civilistica sull'ammontare del compenso, si segnala che l'inosservanza dell'obbligo viene a violare il rispetto del "*principio di trasparenza*" nel rapporto tra cliente e Avvocato. Trattandosi di violazione di un obbligo di natura civilistica, l'Avvocato inadempiente è pertanto esposto ad una azione civilistica ed all'eventuale risarcimento del danno (fermo restando, come detto, che il compenso sarà sempre determinato dal giudice sulla scorta dei parametri ministeriali).

Esistono poi conseguenze di natura deontologica. Si veda in proposito il **nuovo Codice Deontologico forense**, approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 ed entrato in vigore il 12 giugno 2018. Costituisce ora illecito disciplinare il caso in cui l'Avvocato violi l'obbligo di dare al cliente e alla parte assistita adeguate informazioni circa la prevedibile durata del processo, gli oneri ipotizzabili e il prevedibile costo della prestazione.

Poiché è difficile che dopo un preventivo segua anche un contratto di incarico, appare opportuno che l'Avvocato invii o una bozza di contratto di incarico (a titolo di preventivo) ovvero un preventivo che abbia tutte le clausole di reciproca tutela del contratto.

Si allega in Appendice una bozza di contratto di incarico professionale redatto dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta.



INFORMATIVE SULLE ADR¹

Mediazione. L'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. 28/2010 come aggiornato con Legge 9/8/2013 n. 98 prevede che *“all’atto del conferimento dell’incarico, l’Avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’Avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’Avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”*.

Che cosa s’intende per “all’atto del conferimento dell’incarico”? Poiché si usa l’espressione *all’atto del conferimento dell’incarico*, è da escludere che l’informazione debba esser data nel primo incontro, o colloquio tra cliente ed Avvocato, nel quale potrebbe non essere nemmeno chiara la

¹ Procedure alternative del giudizio

strategia difensiva da assumere e quindi l'incarico da espletare.

Su questo punto è stato accolto il parere del CNF che suggeriva di escludere il riferimento al “(...) *primo colloquio con l'assistito*” come era previsto nell'originario schema di decreto legislativo.

Ma il momento non coincide nemmeno con quello in cui è conferita e firmata la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. dato che essa costituisce solo la proiezione processuale dell'incarico e quindi segue normalmente il suo conferimento. Lo ha ribadito anche la Suprema Corte, ricordando che “*il documento contenente l'informativa sulla mediazione, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2010, pur dovendo essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo del giudizio, non è equipollente alla procura “ad litem”, dalla quale si distingue per oggetto e funzione, restando estraneo al conferimento dello “ius postulandi”*”².

Il tempo esatto in cui l'informazione va fornita dovrebbe, pertanto, essere quello intermedio tra il primo colloquio ed il conferimento della procura in cui, esaminati gli atti e la questione, Avvocato e cliente decidono la strategia difensiva e gli atti giudiziali da compiere; rispetto ad essi si può configurare il conferimento di un incarico a compiere attività per le quali è rilevante che l'interessato sappia di poter seguire la via della mediazione.

A chi deve esser data l'informazione? L'art. 4, co. 3, utilizza quattro volte il sostantivo *assistito*. Sennonché, non sempre questi coincide col cliente. Quella tra *assistito* e *cliente* è una distinzione conosciuta sia dal Codice Deontologico Forense sia dalla giurisprudenza (vuoi della Corte di Cassazione, vuoi del Consiglio Nazionale Forense).

La distinzione è confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense nella cui sentenza 14.12.2004 n. 296 (pres. Alpa, rel. Tirale) è precisato che “(...) *la parte assistita è colui nell'interesse del quale è svolto l'incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l'incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che a conferire l'incarico sia un terzo che vuol tutelare l'interesse della parte assistita con il*

² Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 7 luglio 2016, n. 13886

consenso della stessa”.

Dopo il 2010 si poneva quindi il problema sul soggetto al quale doveva esser data l’informazione quando non vi era coincidenza della qualità di *assistito* e *cliente*? In realtà, con la Legge 24/3/2012 n. 27 e la Riforma Professionale la distinzione tra di *assistito* e *cliente* ha perso gran parte del suo peso: la nostra Riforma cita sempre e solo il *cliente* ed anche l’*assistito* deve sottoscrivere il contratto di incarico professionale, diventando così... *cliente*.

Quali sono le conseguenze correlate alla sanzione dell’annullabilità? L’attuale art. 4 risulta modificato rispetto alla previsione contenuta nello schema di decreto legislativo originario e che ipotizzava la sanzione della nullità. Ed è anche diversa rispetto a quella suggerita dal Consiglio Nazionale Forense, che consigliava di declinare la sanzione in termini esclusivamente deontologici e non di invalidità sostanziale. L’art. 4, co. 3 dispone, ora, che la violazione degli obblighi di informazione determina l’**annullabilità** del contratto tra l’Avvocato e l’assistito³.

Occorre soffermarci un attimo sui **rapporti fra contratto e procura**.

La sanzione in esame (annullabilità) colpisce “(...) *il contratto tra l’Avvocato e l’assistito*”; se quest’ultimo è soggetto diverso dal cliente, si tratta di capire se la conseguenza invalidante riguarda non solo il cd. contratto di patrocinio ma anche la procura alle liti conferita ex art. 83 c.p.c. con inevitabili conseguenze sul rapporto processuale per sopravvenuto difetto di ius postulandi.

La dottrina è concorde nel ritenere che l’annullabilità non coinvolge il mandato alle liti e non produce effetti sullo ius postulandi.

Alla prima soluzione la dottrina perviene dalla considerazione che

³ Tribunale Milano, Sezione 7 civile, Sentenza 25 marzo 2014, n. 4128: “L’eventuale violazione dell’obbligo di informativa comporta unicamente l’annullabilità del contratto intercorso tra l’Avvocato e l’assistito, suscettibile di convalida e deducibile dal soggetto che ha conferito l’incarico, cioè l’assistito al quale non è stata fornita l’informativa e non anche dalla controparte processuale”.

già la giurisprudenza della Cassazione ha confermato l'indipendenza del contratto di patrocinio rispetto alla procura alle liti. Cass. 16.6.2006 n. 13963: *“(...) in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura “ad litem”, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma”*.

Questa conclusione è poi avvalorata dall’interpretazione letterale della norma che fa riferimento al contratto e non alla procura che, come noto, è un negozio unilaterale.

Se l’annullabilità colpisce il rapporto interno e questo è distinto e diverso dalla procura alle liti, l’eventuale annullamento non produce conseguenze sullo ius postulandi, come conferma Cass. 2.9.1997, n. 8388 per la quale *“(...) La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo “ius postulandi” attribuito con la procura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal difensore di un ente pubblico per essere il procuratore sfornito della capacità di rappresentare l’ente, dovendo ritenersi nullo il contratto di conferimento dell’incarico professionale sottoscritto senza la previa acquisizione dell’autocertificazione cosiddetta “antimafia”)*”.

Un ultimo aspetto relativo agli effetti dell’annullabilità e, in particolare, ai suoi **effetti retroattivi**. Come noto, il contratto annullabile, a differenza di quello nullo, produce *medio tempore* i

suoi effetti, tanto vero che la sentenza di annullamento ha natura costitutiva diversamente da quella che accerta la nullità del contratto, di carattere meramente dichiarativo. Ciò significa che nel frattempo il contratto continuerà a produrre, a carico dell'Avvocato, tutti gli obblighi che esso è in grado di generare, sia di stampo civilistico, sia deontologico.

Quando, infine, dovesse intervenire la sentenza di annullamento, poiché almeno *inter partes* (e cioè tra Avvocato ed assistito) sussiste identità funzionale tra sentenza di annullamento e sentenza di accertamento della nullità, essa sarà accompagnata da piena efficacia retroattiva idonea a privare di giustificazione causale gli spostamenti patrimoniali verificatisi sulla base dell'iniziale efficacia del contratto annullabile, con l'effetto della ripetibilità, da parte dell'assistito, di tutti i pagamenti nel frattempo effettuati all'Avvocato a titolo di onorario; trova applicazione, infatti, la nota regola per cui “(...) *in caso di mancanza di una causa acquirendi, sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo*”⁴.

Ma le conseguenze negative correlate all'annullabilità non si esauriscono nell'obbligo di restituzione delle somme nel frattempo percepite; potrebbe trovare applicazione, infatti anche la norma dell'art. 1338 cod. civ. secondo cui “(...) la parte che conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto”. Ora, il minimo che si possa dire è che l'Avvocato avrebbe dovuto conoscere l'esistenza di una causa di annullabilità del contratto dovuta alla carenza informativa.

A chi spetta chiedere l'annullamento? Trattandosi di annullabilità, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ. la legittimazione

⁴ Cass. 12.12.2005 n. 27334

all'azione di annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge: dunque, potrà esperire l'azione di annullamento unicamente il cliente assistito a danno del quale è stato violato l'obbligo informativo e non certamente l'Avvocato dell'assistito (che ha tra l'altro dato causa all'annullabilità) né quello della controparte, tanto meno il giudice, non potendo l'annullabilità essere rilevata d'ufficio.

Prescrizione. Ovviamente, anche per questo tipo di annullabilità troverà applicazione l'istituto della prescrizione. Ai sensi dell'art. 1442, comma 1, cod. civ. l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni.

Per l'art. 1442, comma 3, cod. civ. il *dies a quo* del corso del termine prescrizione deve esser individuato nel giorno della conclusione del contratto di patrocinio, non dipendendo in questo caso l'annullabilità da un vizio del consenso.

Senonché, la soggezione dell'azione al termine prescrizione quinquennale il cui corso non è interrotto, o sospeso, durante lo svolgimento del contratto di patrocinio, non deve tranquillizzare l'Avvocato per la percezione del compenso perché, in applicazione dell'art. 1442, comma 4, cod. civ. il cliente può opporre l'annullabilità anche se è prescritta l'azione per farla valere quando sia convenuto per l'esecuzione del contratto. Quando, cioè, egli fosse convenuto in giudizio dall'Avvocato per il pagamento coattivo della parcella, il professionista sarebbe sempre esposto al rischio di non poter conseguire gli onorari per la sua attività quando avesse violato gli obblighi informativi; e ciò anche a distanza di decenni dal conferimento dell'incarico potendo l'assistito sempre opporgli, in via di eccezione, l'annullamento del contratto che travolgerebbe il titolo costituente la fonte del diritto di credito.

Convalida. Trattandosi di annullabilità, risulterà applicabile anche l'istituto della convalida di cui all'art. 1444 cod. civ. Attenzione, però: in virtù dell'art. 1444, comma 1, cod. civ. la convalida opera solo quando l'assistito sottoscrive un atto contenente la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e la dichiarazione che intende convalidarlo. Un comportamento integrante convalida espressa è, dunque, quello dell'assistito che

– su richiesta dell’Avvocato accortosi dell’omissione - sottoscriva il documento informativo in tempo successivo al conferimento dell’incarico e quindi con la data genuina del momento in cui è effettivamente firmato e tuttavia contenente, oltre ai dati richiesti dalla legge, anche la sua espressa dichiarazione di voler sanare il vizio del contratto, vizio di cui si dichiara consapevole. In questo caso, quando si tratti di una controversia per la quale l’esperimento della mediazione non è condizione di procedibilità, la produzione in giudizio del documento alla prima udienza, farà sì che il giudice non sarà costretto a rallentare il corso del processo per informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione dal momento che l’atto di convalida espressa manifesterà all’un tempo sia la conoscenza da parte dell’assistito della facoltà di chiedere la mediazione, sia la volontà di non volerne profittare.

Ma l’art. 1444, comma 2, cod. civ. prevede anche la convalida tacita: “Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità”. In altre parole, per poter invocare una convalida tacita l’Avvocato dovrà dimostrare che il cliente era a conoscenza dell’omessa informazione e che tale omessa informazione avrebbe determinato l’annullabilità del contratto di patrocinio. Per fare un esempio, la corresponsione di acconti sull’onorario (comportamento che, in linea teorica, può integrare una forma di convalida tacita costituendo adempimento dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo), avrà rilevanza solo se l’Avvocato riuscirà a dimostrare che l’assistito era contemporaneamente a conoscenza dell’omessa informazione.

Quale funzione ha il requisito della forma scritta richiesta per l’informazione? Il D. Lgs. prevede che “(...) l’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto” e “(...) il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio”.

Se ciò conferma la necessità dell’osservanza del requisito di forma, va avvisato che la sanzione dell’annullabilità è conseguenza della sua mancata osservanza, ma non anche del difetto di allegazione del documento “all’atto introduttivo

dell'eventuale giudizio". In quest'ultimo caso, infatti, la sanzione è tutta e solo processuale e consiste, o nella rilevazione di una condizione di improcedibilità della domanda, o nella convocazione della parte innanzi al giudice perché questi possa surrogare il comportamento omissivo dell'Avvocato avvisandola della facoltà di chiedere la mediazione. Sanzione che - è bene sottolineare - colpisce solo la parte attrice, perché solo a quest'ultima può attribuirsi la paternità di un atto introduttivo del giudizio al quale va allegato il documento informativo.

Sono ormai diffusi alcuni modelli informativi costituiti dall'inserimento, nella procura alle liti, di frasi che alludono all'avvenuta somministrazione all'assistito delle informazioni richieste dalla legge. Frasi del tipo: "... *avendo ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 4 del d. lgs 28/2010 come aggiornato con L. 98/2013, delego...*" o consimili.

Questa modalità è pericolosa innanzitutto nel caso di dissociazione della figura dell'assistito da quella del cliente (ove è, come visto, necessaria la compilazione di un apposito documento anche dal cliente che non ha sottoscritto la delega).

Inoltre, tale tecnica è pericolosa poiché il riferimento alla sua avvenuta preventiva somministrazione non risolve il problema dell'osservanza del requisito di forma scritta, atteso che non è la delega in sé a costituire veicolo dell'informazione. In altre parole, resta impregiudicata la necessità di dover documentare in futuro l'adempimento regolare dell'obbligo attraverso l'esibizione – sia all'assistito che contesta sia al giudice – del documento veicolo dell'informazione. Il tutto a meno di non inserire in delega tutte le informazioni richieste dalla legge, il che trasformerebbe l'atto – nel quale già ora figura l'autorizzazione al trattamento dei dati personali - in qualcosa di diverso e più complesso di una delega. Senza dimenticare che anche in tale caso resterebbe impregiudicata la questione dell'ipotetica tardività dell'informazione rispetto al momento in cui deve essere fornita, e cioè all'atto del conferimento dell'incarico ⁵.

⁵ **Trib. Varese, sez. I, ordinanza 6 maggio 2011:** "*Ai sensi dell'art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento*

Negoziazione assistita. Come già accennato, il 12 giugno 2018 è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico forense, approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018. Ebbene, il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di informazione), così come è stato modificato, ora recita: “*L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di **negoziazione assistita***”

*dell’incarico, l’Avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). L’obbligo non è soddisfatto quando nella procura estesa a margine della citazione, il difensore inserisca una clausola di stile (es. quando il cliente firmi la seguente dichiarazione: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”). L’informativa, infatti, deve essere chiara, esplicita, contenuta in atto separato e non meramente di stile. Nel caso di omessa informativa “il giudice (...) se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. La norma sembrerebbe imporre al giudice di dover convocare il rappresentato onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell’art. 4 comma II d.lgs. 28/2010. Vi è, però, che un obbligo in tal senso, oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale posto che, quando ad esempio vi è un difetto di procura (che involge pur sempre il rapporto tra cliente e Avvocato) è sempre consentito al difensore di svolgere un’attività salvifica o, se si vuole, di sanatoria. E, allora, nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l’incombente, inevitabilmente, può “appesantire” il calendario dei processi del giudice” - **Trib. Varese, sez. I, ordinanza 30 giugno 2010:** “Il cliente va avvisato dall’Avvocato del procedimento di mediazione, ex art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, anche all’atto di conferimento di incarico per ottenere una ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. In materia di procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, già prima dell’eventuale giudizio monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la “sospensione” dei commi 1 e 2 dell’art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione”.*

e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

L'infrazione a tale dovere costituisce quindi **illecito disciplinare** ai sensi dell'art. 51, comma 1, o 52 (lettera c) o 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Conclusioni: anche per questa ultima ragione all'atto del conferimento dell'incarico l'Avvocato **deve** informare chiaramente e per iscritto la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. Deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Privacy ed **Antiriciclaggio**. L'Avvocato deve infine ricordarsi che è obbligato a fornire ogni altra *informativa* prevista dalla legge.

Tra queste, ricordiamo la normativa sulla **Privacy** entrata in vigore il 25 giugno 2018 (artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. Il CNF ha elaborato un modello di documento per i Collegi, così come quasi tutti gli Ordini.

Si ricorda poi che, in materia di **Antiriciclaggio**, il 4/7/2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25/05/2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849, che ha sostituito integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo. Tra le novità più rilevanti per gli Avvocati vi è stata l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione.

In questo caso, l'informativa è più rivolta all'Avvocato. Il CNF ha sintetizzato i seguenti obblighi:

- ❑ obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “*titolare effettivo*”;
- ❑ obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all'”*operazione*”;
- ❑ obbligo di effettuare l'adeguata verifica del cliente e del

titolare effettivo

- ❑ obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
- ❑ obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") istituita presso la Banca di Italia, qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ❑ obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
- ❑ obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro
- ❑ obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



GRADO DI COMPLESSITÀ

L'art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (convertito con Legge 24/3/2012 n. 27) prevedeva: *“Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”*.

In sede di conversione è stato tolto il periodo: *“l’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”*.

Con la Riforma Professionale (art. 13, 5° comma, Legge 247/2012) si è ribadito che *“il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”*⁶.



PATTUZIONI SPECIALI: PALMARIO E PATTO DI QUOTA LITE

Per la determinazione del compenso è da verificare se sia ammesso il ricorso ad alcune note pattuizioni speciali:

- ❑ il **“palmario”**, e cioè il maggior compenso in caso di raggiungimento di determinati obbiettivi,
- ❑ il **patto di quota lite**,
- ❑ il **compenso orario** (non più limitato alle prestazioni stragiudiziali),
- ❑ la determinazione **à forfait**.

Per il cd. **palmario** non vi sono problemi. Potrò quindi prevedere un **“premio”** ben quantificato nel caso (ad. es., di una separazione coniugale ove pattuisca con un cliente un compenso in caso di

⁶ Si richiama in ogni caso Cassazione civile, SS.UU., sentenza 31.07.2012 n° 13621: *“L’Avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili”*.

assegnazione del figlio). Da ultimo ha confermato la legittimità del palmario Cass. 6519/2012.

Neppure problemi insorgono per il **compenso orario** e per quello **à forfait, lo permette espressamente l'art. 13 della Legge Professionale vigente.**

Questioni invece sembrano permanere in ordine al c.d. **patto di quota lite**, a causa della discutibile redazione dell'art. 13 della Legge Professionale vigente.

Per fare un corretto quadro della questione occorre distinguere tre periodi: *ante* luglio 2006, *post* luglio 2006 e *post* Legge Professionale 247/2012.

Prima del luglio 2006 l'art. 45 cod. deont. così prevedeva: “È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite”.

Tale norma, nella sua duplice previsione, doveva esser collegata rispettivamente:

- all'art. 1261 cod. civ.: “*I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario*” ed
- all'art. 2233, 3° comma, cod. civ. (ante modifica): “*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*”.

Dopo il luglio 2006, con la liberalizzazione disposta dal cd.

Decreto Bersani, l'art. 2233 cod. civ. è stato così modificato: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

Per adeguare il codice deontologico a tale ultima normativa, il 18/1/2007 il Consiglio Nazionale Forense ha così modificato l'art. 45: “**E' consentito all'Avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile**”.

Infine, la riforma della Legge Professionale (Legge 247/2012) ha oggettivamente complicato le cose.

Innanzitutto, è previsto che “*l'incarico può essere svolto a titolo gratuito*” (art. 13).

Sul punto, occorre verificare se tale previsione sia compatibile con la giurisprudenza che in passato ha verificato la legittimità del *mandato gratuito* e ne ha determinato i limiti: occorre in altri termini verificare se, l'espressa odierna previsione senza limitazioni di sorta, imponga il venir meno di quei limiti che, in passato, la giurisprudenza aveva invece dettato per la legittimità del mandato gratuito.

Come è noto infatti la prestazione gratuita è stata ritenuta legittima – ed addirittura compatibile con l'inderogabilità dei minimi tariffari all'epoca vigente – allorché la gratuità sia stata determinata da ragioni di amicizia, parentela, riconoscenza, per motivi etici e sociali o “*anche di semplice convenienza*”⁷, “*salvo che la rinuncia stessa si risolva in un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri*”⁸.

Ad una prima analisi, la risposta al quesito sembra essere positiva,

⁷ Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2010, n. 20269; Cassazione civile, sez. II, 21/07/1998, n. 7144

⁸ Cassazione civile, sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Consiglio Nazionale Forense, 28/12/2005, n. 217.

nel senso che la legittimità del mandato gratuito sancita dall'art. 13 primo comma senza la previsione di limiti di sorta, lungi dal consentire la gratuità del mandato comunque e per qualunque fine, può continuare a trovare in realtà un proprio confine nei limiti di carattere generale comunque vigenti e che hanno ispirato la giurisprudenza citata, e così ad esempio nel **divieto di accaparramento di clientela** (art. 19 Codice Deontologico) ed in generale nel **dovere di svolgimento della professione con dignità e decoro** (art. 5 Codice Deontologico): la citata precedente giurisprudenza sembra dunque poter essere confermata anche alla luce della nuova espressa disposizione.

In sintesi: *“l’incarico può essere svolto a titolo gratuito”* purché non violi il divieto di accaparramento di clientela e il dovere di svolgere la professione con dignità e decoro

Ma torniamo al nostro *patto di quota lite*.

Al 3° comma del citato art. 13 ora si legge: *“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”*.

Ma al comma successivo del medesimo articolo è previsto: *“Sono vietati i patti con i quali l’Avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”*.

Dello stesso tenore la previsione dell’articolo 25 del Codice Deontologico (versione 2014) che commina altresì la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi in ipotesi di violazione di detto divieto.

A questo punto occorre verificare se la giurisprudenza che in passato ha qualificato e descritto il *patto di quota lite* ed il relativo divieto possa essere oggi confermata alla luce delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 13 in commento.

Come è noto infatti il Consiglio Nazionale Forense ha in passato reputato contrario al divieto del cd. *patto di quota lite* il compenso parametrato ad una percentuale dei crediti ottenuti ⁹, sul presupposto generale che *“il patto di quota lite, proibito dall’ordinamento forense, è configurabile non solo nell’ipotesi in cui il compenso del professionista consista in parte dei beni o crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta (realizzandosi così una non consentita partecipazione del professionista agli utili derivanti dalla prestazione)”* ¹⁰.

Il medesimo principio era stato espresso dalla Suprema Corte: *“Il divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’Avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all’art. 2233 c.c., trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l’astrazione della causa risulta limitata all’ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l’espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla “ratio” della tutela, soltanto la tipizzazione dell’ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione”*

⁹ Consiglio Nazionale Forense, 24/10/2003, n. 310, Consiglio Nazionale Forense, 13/12/2000, n. 253

¹⁰ Consiglio Nazionale Forense, 23/12/1998, n. 221

La risposta al quesito sopra posto (è vietato il *patto di quota lite* in senso lato, cioè in qualunque modo parametrato a quanto conseguito dalla lite) sembra quindi debba essere negativa, nel senso che oggi **la legge espressamente smentisce detta precedente giurisprudenza**, ritenendo espressamente fuori dal *patto di quota di lite* e dal relativo divieto la pattuizione “*a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene*”, e relegando così il divieto di *patto di quota lite* alla sola specifica previsione di cui all’art. 1261 c.c. (patto di quota lite in senso stretto).

In altre parole, a nostro giudizio il comma 4 articolo 13 legge 247/2012 si limita a ribadire il “vecchio” divieto specifico di cui all’articolo 1261 cod. civ., il divieto di *patto di quota lite* in senso stretto, il divieto cioè per l’Avvocato di pattuire come compenso tutto o parte della *res litigiosa*.

In sintesi, oggi continuano ad esistere **due tipi di patti di quota lite**: il **primo**, che possiamo definire in senso lato, pienamente legittimo, con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta ed anche in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi (tale patto deve essere **redatto per iscritto** pena nullità ex articolo 2233 comma 3 Cod. civ.); il **secondo**, che possiamo definire in senso stretto, nullo, nella misura in cui realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso, contravvenendo,

¹¹ Cassazione civile, sez. II, 19/11/1997, n. 11485. Si riporta altresì una recente decisione della Corte d’Appello di Roma, Sezione 3 civile, 5 giugno 2012, n. 2991: *Il divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’Avvocato ed il cliente, previsto dalla norma di cui all’art. 2233 c.c. (fino alla riforma introdotta dal D.L. n. 233/06), è diretto a scongiurare una partecipazione personale dell’Avvocato agli interessi sottesi alla controversia, da dirimere in qualità di difensore di una delle parti, al fine di tutelare l’interesse del cliente e, nel contempo, la dignità e la moralità della professione forense. Ne consegue che detto patto va rinvenuto non soltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti oggetto di lite, ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, mentre deve essere escluso qualora l’accordo sia successivo rispetto alla definizione della lite.*

dunque, al divieto posto dall'articolo 1261 Cod. civ.

Pertanto, il *patto di quota lite* sarà valido quando:

a) previsto per iscritto;

b) correlato al risultato ed in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi.

Non sarà valido invece se determina la cessione in favore dell'Avvocato di diritti sui quali è sorta la contestazione giudiziaria (rimane – come detto – il divieto previsto dall'art. 1261 cod. civ.).



SPESE ACCESSORIE

All'Avvocato competono, oltre agli onorari pattuiti o liquidati dal giudice, le **spese** documentate, gli **oneri fiscali e previdenziali** e le **spese generali forfetarie**.

L'art. 13, 10° comma, Legge 247/2012 prevede che *“oltre al compenso per la prestazione professionale, all'Avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”*.

Con il D.M. n. 55/2014 la misura di tali spese a forfait è di regola del **15%** dei compensi totali dovuti, accogliendo in tal modo la proposta del CNF.



CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

(art. 4.1) Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, **o diminuiti in misura non** superiore al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in misura non superiore al 70 per cento.

(art. 4.5.) Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del

contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

- c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
- d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo

del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

- e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
- f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'Avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Secondo la Cassazione¹² la liquidazione del compenso professionale muove da valori medi su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali; non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi

¹² Ordinanza 15 dicembre 2017 n. 30286

tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione dei onorari professionali¹³, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.

Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'articolo 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione¹⁴.



DIFESA DI PIÙ CLIENTI O CONTRO PIÙ CONTROPARTI

Quando in una causa l'Avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 per cento**, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10 per cento** per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di 30 (art. 4.2)

Perciò, ad es., se due società sono in causa, hanno una medesima posizione processuale e sono assistite dal medesimo legale, sulla

¹³ Legge n. 794 del 1942, articolo 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente Decreto Ministeriale n. 140 del 2012

¹⁴ in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017

base di tale norma sarà dovuto un compenso unico maggiorato, a nulla rilevando il fatto che il legale abbia depositato distinti atti difensivi).

La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'Avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

Queste disposizioni sono state così interpretate dalla giurisprudenza di legittimità:

- l'aumento dell'unico onorario spettante al difensore di più persone aventi la medesima posizione processuale è demandato di volta in volta al potere discrezionale del giudice, ed opera anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. 2 settembre 2009, n. 19089);
- l'esercizio di tale potere discrezionale, che non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2254);
- tale facoltà di aumento non è estensibile né alle spese, né ai diritti di procuratore, e si riferisce, in caso di riunione di cause, alla sola attività difensiva svolta dopo la riunione (Cass. 22 luglio 2009, n. 17095);
- nell'ipotesi in cui la riunione dei processi derivi da litisconsorzio facoltativo, poiché l'attività professionale si estende allo studio delle posizioni e situazioni sostanziali e processuali di ciascuna parte avversa, all'esame degli scritti difensivi relativamente diversificati, alla ricerca di atti e documenti particolari per ciascuna di esse, alla stesura di tante comparse quanti sono gli avversari, è necessario che, ai fini della liquidazione dell'onorario, dei diritti e delle spese, il giudice esamini le posizioni di ciascuna parte e l'attività concreta svolta dal difensore rispetto a ciascuna di esse, frazionando, secondo il suo prudente apprezzamento, le voci degli onorari relative alle prestazioni comuni ai litisconsorti, nonché quelle attinenti alle spese ed

ai diritti di procuratori, ed applicando per intero a chi di dovere quelle riguardanti le posizioni peculiari di ciascuno degli avversari (Cass. 26 febbraio 1994, n. 1968);

- in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso Avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli articoli 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'articolo 92, comma 1, c.p.c.¹⁵;
- la norma in commento presiede alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all'attività concretamente svolta (Cass. 12 agosto 2010, n. 18624);
- non essendo norma di carattere eccezionale, posto che i criteri di liquidazione che la informano sono improntati al generale principio di corrispondenza e di adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata, la norma è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi, governata dal medesimo principio, della difesa dell'unico cliente contro più parti (Cass. 15 gennaio 1996, n. 257).
- quanto al secondo periodo, nel caso di **assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione**

¹⁵ Corte di Cassazione, ord. 20 ottobre 2017, n. 24934

processuale, all'Avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione di più cause nelle quali assistenza e difesa sono esercitate, non potendo l'onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente. La Cass. 26.08.2015. n. 1714 ha affermato che da una parte non può gravare l'onere della mancata riunione sul cliente e, dall'altro, che in tali ipotesi l'unico onorario può essere percentualmente aumentato soltanto se la prestazione abbia comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto).

Occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 21064 del 01.10.2009, ove si è specificato che ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche. Tale fattispecie si riferisce all'ipotesi di pluralità di soggetti aventi nello stesso processo una posizione giuridica, sostanziale e processuale comune (Cass. 13 dicembre 1993, n. 11203; Cass. 19 febbraio 1993, n. 2026).

La regola del compenso unico aumentabile in caso di difesa di più parti è stata estesa nel decreto anche al caso della difesa di una parte contro più parti.

Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento (art. 4.4).

Il comma 4 introduce la previsione di una riduzione del compenso spettante per la assistenza ad un solo soggetto, riduzione che può arrivare fino al 30 per cento, nel caso in cui vi sia identica posizione processuale e non vi siano specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto da affrontare.

Ebbene, pare che i termini della vicenda sembrano ruotare tutti intorno al **discrimen tra identità o meno delle posizioni giuridiche tutelate nei diversi giudizi.**

Sul punto si è già chiarito che identità di” posizione *processuale*” vuol dire identità di *petitum* e di *causa petendi*, come può avvenire nei giudizi di divisione o tra coeredi costituiti in giudizio (Cass. 3 aprile 1969, n. 1101), ovvero quando più parti richiedono un identico provvedimento.

Quando l’Avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto (art. 4.3).

Il comma 3 si occupa specificatamente dell’ipotesi in cui l’Avvocato assista entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio ad istanza congiunta.

Nel caso di controversie a norma dell’art.140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (class action) il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile (art. 4.10.)

Il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di “*Class action*” in considerazione della particolare natura di tali cause.

Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti (art. 4.10 –bis).



PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI

Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo Avvocato.

All'Avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.



DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il compenso deve essere parametrato alla responsabilità che l'Avvocato assume nel seguire un determinato caso, il decreto esprime il valore del compenso del legale confrontandolo con il valore della questione fatta oggetto dell'intervento professionale: per cui più è elevato il valore della questione dibattuta, più elevato è il compenso del professionista.

La liquidazione dei compensi a carico del soccombente nelle cause avanti agli organi di giustizia ordinaria (art. 5.1.)

Il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile.

- nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie si ha riguardo alla ragione di credito tutelata;

- ❑ nei giudizi di divisione il valore della causa si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (o ai supplementi di quota o dei conguagli in contestazione) (Cass. 20126/2014);
- ❑ nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, in caso di accoglimento anche parziale della domanda si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice (cioè al *decisum*), piuttosto che a quella domandata (cioè al *petitum*); in caso di rigetto della domanda risarcitoria, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di Avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi soltanto seguire il criterio del *disputatum*. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
- ❑ transazione: la Corte di Cassazione ha, inoltre, sottolineato come in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'Avvocato un plausibile criterio per la determinazione del compenso in caso di Transazione è rappresentato proprio dal quantum stabilito dalle parti nell'atto di transazione (Cass. civ. 17354/2002).

La liquidazione dei compensi a carico del cliente nelle cause avanti agli organi di giustizia ordinaria (art. 5.2.)

Si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda (cioè al *petitum*).

- ❑ Quando l'attore indichi con precisione l'ammontare del suo credito e chiedi che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, la competenza per valore resta determinata dalla somma specificata, mentre la formula che nel gergo forense si suole aggiungere ("o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa") ha natura di una

clausola di stile ed è inidonea ad incidere sulla determinazione del valore della causa;

- il valore indeterminabile si applica unicamente se la controversia non sia suscettibile di valutazione economica o sia particolarmente complesso individuarne il quantum. L'indeterminabilità va intesa in senso oggettivo quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda (Cass. 11056/2016);
- si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti (Cass. 14539/2016; Cass. ord. 4 ottobre 2017, n. 23193).

La liquidazione dei compensi a carico del cliente nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa (art. 5. 3.)

Si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.

In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

La liquidazione dei compensi a carico del cliente nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria (art. 5. 4.)

Il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile (art. 5.5.)

Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini (art. 5.6.) di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

La disposizione recepisce la proposta del CNF salvo ricordare (mediante l'inserimento dell'inciso "di regola") che si tratta comunque di criterio orientativo e non vincolante.



PREMIO PER CHI CONFEZIONA ATTI IPERTESTUALI

Nell'ottica di agevolare la lettura da parte di chi deve giudicare, nell'ambito di un giudizio ormai telematico, è prevista ora la maggiorazione del 30% degli onorari «quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione», per chi confeziona cioè i cd atti ipertestuali.

Non è data la definizione di atto ipertestuale, viene da pensare a quegli atti che permettano di navigare direttamente all'interno del testo, consentendo di accedere ai documenti citati, alla giurisprudenza indicata, alle consulenze depositate ecc.

Nella lodevole ottica di modernizzazione del giudizio, rimane solo il dubbio di legittimità di simile previsione: viene in sostanza addossato al soccombente l'onere di premiare la bravura nella

redazione ipertestuale dell'atto da parte del vittorioso, quando magari anche il soccombente aveva confezionato un atto ipertestuale.

Sarebbe forse stato meglio prevedere il contrario, e cioè che il non confezionare atti ipertestuali fa perdere il 30% degli onorari liquidati; si auspica una prossima modifica sul punto.



CONCILIAZIONI O TRANSAZIONI

Nel caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014).

Come si interpreta tale aumento? Si aumenta di un quarto solo l'importo previsto per la Fase Decisionale (che viene evitata) o l'importo delle Fasi effettivamente compiute?

Il problema interpretativo nasce da una formulazione legislativa men che cristallina.

L'art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*), nel rimandare ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia (attualmente fissati dal D.M. 55/2014), su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisa altresì che i predetti parametri si applicano quando, all'atto dell'incarico o successivamente *“il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”*.

Come vedremo, anche dal punto di vista che esamineremo, risulta vieppiù consigliabile – all’atto del conferimento del mandato – chiarire con il cliente tutti gli aspetti relativi alla remunerazione spettante al professionista in conseguenza dell’esercizio del mandato. E di chiarire, con specifico riferimento alle prestazioni giudiziali, non solo quanto il cliente dovrà corrispondere al professionista a prescindere dall’esito della causa o in caso di sua anticipata definizione per effetto di una conciliazione o transazione, ma altresì quanto eventualmente il professionista avrà diritto di richiedere al proprio cliente per effetto di una condanna giudiziale che ponga a carico del soccombente un importo, conseguente alla liquidazione delle spese in sentenza, superiore all’ammontare che il professionista abbia concordato con il proprio cliente.

Con specifico riferimento alle prestazioni giudiziali si pone il dubbio interpretativo che abbiamo richiamato nel titolo di questa nota.

Come abbiamo visto, l’art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 prevede: *“Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato (N.d.R. – così nel testo) fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”*.

È pacifico che per *“attività precedentemente svolta”* si debba intendere quanto effettivamente eseguito dall’Avvocato. Tuttavia, non è chiaro, né pacifico come debba applicarsi l’aumento del compenso in caso di conciliazione giudiziale o transazione.

Secondo una prima interpretazione, l’aumento (massimo) potrà corrispondere al 25% della sola fase decisionale, fermo il compenso per le altre precedenti fasi.

Secondo un’altra interpretazione, l’aumento, da sommarsi al compenso previsto per le precedenti fasi, compresa quella decisionale, è nella misura massima del 25% della fase decisionale.

La prima interpretazione sembra più legata al dato letterale e sostituisce, al compenso normalmente riconosciuto per la fase decisionale, che effettivamente non ha luogo, l’ammontare fino al

25% della fase decisionale.

Senonché, la seconda interpretazione pare più coerente con una finalità di “premio”, secondo quanto si potrebbe ricavare anche dalla Relazione Illustrativa al D.M. 55/2014, e somma al compenso normalmente riconosciuto per la fase decisionale, nei fatti sostituita dalla transazione o conciliazione giudiziale, l’ammontare fino al 25% dei compensi previsti per la fase decisionale. In altre parole, si prevede il riconoscimento di un compenso fino al 125% per la fase decisionale, anche se non si sono predisposte attività legate alla redazione di comparse conclusionali o repliche.

La Relazione Illustrativa sopra richiamata al D.M. 55/2014 pare propendere per la seconda interpretazione, che si avvicina molto a un’interpretazione di tipo teleologico e che parrebbe valorizzare l’intento del legislatore (cfr. art. 12 Preleggi). Infatti la medesima Relazione Illustrativa mette in luce che l’art. 4, sesto comma, in esame ha introdotto disposizioni volte a favorire la soluzione transattiva o conciliativa, così da avere “una sorta di incentivo che si potrebbe definire “deflattivo” essendo volto, da un lato, a “premiare” l’Avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall’altro a “sanzionare” l’abuso del ricorso alla giurisdizione”.

Come abbiamo indicato in premessa, è raccomandabile – anche da questo punto di vista – chiarire il profilo direttamente all’atto del conferimento del mandato e farlo in forma scritta.

Peraltro, anche in tal caso, rimarrebbe il tema della liquidazione giudiziale delle spese in sentenza.

Tema che si potrebbe porre in due distinte ipotesi: (i) conciliazione giudiziale o transazione, che non disciplini il tema delle spese della causa sino a quel momento sostenute, determinando – dunque – la necessità per il giudice di pronunciarsi sulla c.d. “*soccombenza virtuale*”; (ii) conciliazione giudiziale o transazione, che determini l’estinzione del giudizio e successivo contenzioso tra cliente e professionista relativo alla determinazione alle competenze spettanti al primo.

Quale criterio interpretativo dovrà adottare il giudice applicando

l'art. 4, comma 6, cit.?

Potrà, ad esempio, preso atto dell'accordo stipulato tra il cliente e il professionista, nell'accogliere "virtualmente" la domanda del primo nei confronti della propria controparte, liquidare il compenso posto a carico del soccombente adeguandosi all'incremento pattuito tra la parte vincitrice e il proprio professionista?

Ove, poi, mancasse un accordo scritto tra il cliente e il professionista o il giudice non ritenesse di poter prendere in considerazione il predetto accordo, come dovrà regolarsi il giudice nel liquidare le spese a carico del soccombente "virtuale"?

Anche la situazione indicata rende altamente suggeribile che – in difetto di accordo tra cliente e professionista anticipatamente all'inizio dell'attività – il tema venga chiarito e definito anticipatamente alla stipulazione della conciliazione giudiziale o transazione.

E, ove non fosse possibile farlo, è del tutto evidente che indipendentemente dalle finalità "premiali" delineate nella Relazione Illustrativa, l'Avvocato dovrà comunque perseguire gli interessi del proprio cliente, al di là del compenso che potrà ricavarne, conformandosi sempre ai dettami dell'art. 10 del Codice Deontologico Forense; pertanto, egli dovrà consigliare il proprio assistito di perseguire una soluzione transattiva o conciliativa, con effetti senz'altro deflattivi del contenzioso, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e alla propria valutazione dei rischi di causa, senza esservi indotto dal "premio" che gli potrebbe derivare in termini di compensi.

In conclusione, è pacifico che l'attuale formulazione dell'art. 4 in esame, nel suo comma sesto, possa portare a contrastanti risultati in termini di determinazione del compenso spettante all'Avvocato e nulla ha previsto al riguardo l'ipotesi di modifica dei parametri approvata dal CNF nel febbraio 2017, né il successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37. È stata quindi persa un'occasione di favorire effettivamente la *"semplicità nella determinazione dei compensi"*, auspicata dalla Legge Professionale Forense, all'articolo 13, comma 7.



PROCEDURE CONCORSUALI

È prevista apposita tabella solo per i procedimenti volti alla **Dichiarazione di fallimento** (cfr. tabella n. 20 pubblicata più avanti).

Nella *Relazione Illustrativa* del legislatore al DM 55/2014 possiamo leggere che è stata appositamente soppressa la tabella relativa alle **Istanze di ammissione al passivo fallimentare** “*essendo sufficiente l’analogia con la voce fallimentare*” ed è stata appositamente soppressa la tabella relativa ai **Reclami nell’ambito della procedura fallimentare**. La soppressione della tabella relativa alle **Impugnazioni avverso lo stato passivo** “*trova ragione nella constatazione che si tratta di comuni cause di cognizione*”.



DOMICILIAZIONE

L’attività di *domiciliazione* non è compresa nel compenso pattuito con il contratto d’incarico. Non è più la *domiciliazione* intesa come nel passato (mera indicazione di indirizzo dello Studio) poiché dal Decreto Ministeriale si desume che possano esser svolte numerose altre attività professionali.

Attenzione poi: in base all’art. 43 del Codice Deontologico in vigore dal 16/12/2014 quando incarichiamo un altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza **dovremo provvedere noi a compensarlo, ove non dovesse adempiere il cliente!** Pena la sanzione disciplinare della censura, oltre ovviamente all’azione diretta da parte del nostro Collega. Lo ha anche confermato la Suprema Corte che ha precisato che il

rapporto tra i due legali (dominus e domiciliatario) ha la natura del *mandato* e non *contratto a favore del terzo*, poiché il domiciliatario è un “*mero esecutore delle direttive impartite*” e non come componente il collegio di difesa, e, pertanto, spetta al dominus, e non al cliente finale, pagare il compenso del domiciliatario ¹⁶.

Gli attuali parametri, per il difetto di pattuizione, prevedono ora per il domiciliatario un compenso non inferiore del 20% a quello della corrispondente tabella delle prestazioni professionali.

Occorre poi distinguere se dobbiamo coinvolgere un Collega per una vera e propria *domiciliazione* ovvero una *co-difesa*.

Se si tratta di *co-difesa* occorrerà una pattuizione a parte, con altro contratto d’incarico del Collega ovvero una pattuizione specifica all’interno del nostro contratto di incarico.

Se invece si tratta di una vera e propria *domiciliazione*, se questa non è pattuita tra il cliente ed il nostro Collega, suggeriamo una lettera del seguente tenore:

“Egregio Collega,

come anticipato telefonicamente ho necessità di rimetterLe un mio fascicolo contenente atto di citazione, comparsa di costituzione e di risposta e produzione documentale, ai fini di una costituzione in giudizio innanzi il _____.

Alla luce dell’abrogazione tariffaria e dell’entrata in vigore dei parametri per la determinazione dei compensi sono costretto a chiederLe l’adesione alla seguente mia proposta di collaborazione:

- l’incarico è di mera domiciliazione;*
- La delegherò – tramite invio, di volta in volta, di apposito mandato e di dettagliate istruzioni – ad assistere alle udienze;*
- il Suo compenso verrà fatturato direttamente al mio Studio;*

¹⁶ Cassazione Civile, sez. II, n. 25816 del 12.12.2011

- *in aderenza al nuovo modello legale di determinazione del compenso professionale, che prevede l'intervento di un accordo preventivo, per l'attività demandata Ella potrà parcel-
lare per un importo pari al ____ (dal 20% al 100%) di quanto
previsto dai parametri previsti dal D.M.. 55/2014 alla relativa
fase di introduzione ed istruttoria; il tutto oltre, naturalmente,
agli oneri fiscali e previdenziali ed al rimborso delle spese
(trasferte comprese) che Ella dovesse sostenere.*

*Le sarò grato se vorrà dare un urgente riscontro alla presente,
stante la prossimità della scadenza dei termini per la costituzione
in giudizio”.*



ARBITRATI

Il D.M. 55/2014 prevedeva un solo compenso per l'arbitrato e nulla per il Collegio Arbitrale. Nella Relazione Illustrativa venne precisato che “... *la soppressione della Tabella 40 (Collegio arbitrale) trae fondamento dalla considerazione che vi è già una Tabella (la n. 39) che determina il compenso nel caso di arbitro unico, sicché non si comprende per quale ragione debba prevedersene un'altra per il caso di collegio arbitrale, nella quale, per di più, incomprensibilmente, gli importi sono irragionevolmente più elevati: potranno, infatti, essere applicati quelli di cui alla Tabella 39, salvo gli opportuni incrementi per la eventuale complessità dell'affare”.*

Il nuovo D.M. 37/2018 invece prevede espressamente che il compenso della Tabella specifica (la n. 26) si riferisce **ad ogni arbitro**. Per il Collegio i compensi devono esser quindi moltiplicati per il numero degli arbitri.

Per gli avvocati che assistono le parti si applica la corrispondente tabella giudiziale riferita alle cause ordinarie.



AZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA

Occorre distinguere se Avvocato e Cliente hanno sottoscritto il contratto d'incarico professionale con pattuizione dei compensi o no.

Se vi è l'accordo scritto, in caso di mancato pagamento l'Avvocato può ricorrere all'azione prevista dall'art. 636 c.p.c. (**ingiunzione**) ovvero ad una **procedura arbitrale** (se convenuta la clausola compromissoria).

Se non vi è accordo scritto l'Avvocato, prima di procedere giudizialmente può:

- ❑ intraprendere il **tentativo di conciliazione**: l'art. 13, 9° comma, Legge 247/2012 prevede infatti che *“in mancanza di accordo tra Avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'Avvocato in relazione all'opera prestata”*;
- ❑ proporre una **procedura di mediazione** ex Legge 28/2010 così come aggiornata con Legge 98/2013 (sarà peraltro una mediazione facoltativa).

Falliti gli eventuali tentativi di conciliazione o mediazione non rimane che l'azione processuale. Dopo anni di controverse decisioni (anche del Tribunale di Torino) sono intervenute finalmente le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** con sentenza n. 4485 del 23/2/2018 che hanno definitivamente chiarito i seguenti principi:

- ❑ l'Avvocato non può introdurre l'azione con il **rito di cognizione ordinaria** (atto di citazione) o con quello del procedimento **sommario “ordinario”** di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

- ❑ l'Avvocato può solo utilizzare il **ricorso per ingiunzione** di pagamento (con applicazione delle norme speciali che prevedono la permanenza della tutela privilegiata del creditore dopo l'opposizione, ai sensi artt. 648, 649 e 653 c.p.c.¹⁷) oppure il **ricorso ex art. 702 bis c.p.c. speciale**, e cioè quello disciplinato dall'art. 14 e dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 150/2011 (da utilizzare anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo);
- ❑ il ricorso sommario speciale deve esser utilizzato sia che si discuta sul *quantum* che sull'*an*;
- ❑ il ricorso sommario speciale è immodificabile e termina con un provvedimento (collegiale) non appellabile (art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011);
- ❑ soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l'introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria; in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedere con il rito per essa di regola previsto;
- ❑ nel processo le parti possono stare in giudizio personalmente.

¹⁷ Si deve segnalare un recente provvedimento del Tribunale di Roma (3/4 – 7/5/2018) che ha respinto un ricorso per decreto ingiuntivo, pur se provvisto del parere di congruità dell'Ordine, ritenendo che il credito dell'Avvocato non può intendersi “liquido” alla luce della riforma delle professioni e che ha abolito il Tariffario. Tale provvedimento è stato fortemente criticato dal CNF con nota del 13/6/2018. Tra l'altro, appare non esser in linea con i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Rimane ancora irrisolto un dubbio. Il rito sommario speciale è quello che fa riferimento alla Legge 794 ed al D. Lgs. 150/2011. L'art. 28 Legge 13/6/1942 n. 794 recita: *“per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'Avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”*. Tale ultima norma prevede: *“le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'Avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale”*. Sembra quindi che quanto anche deciso dalle Sezioni Unite si riferisca alle prestazioni **giudiziali** non pagate dal cliente. E per le prestazioni **stragiudiziali**? Rimane il rito sommario ordinario od il giudizio ordinario?

Un ultimo avvertimento: se si procede con il **rito sommario speciale** la competenza è dello *“ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'Avvocato ha prestato la propria opera”* (art. 14 D. Lgs. 150/2011).

Se si procede con il **ricorso per decreto ingiuntivo** attenzione: il cliente persona fisica è *consumatore* onde dovranno esser rispettate le norme che disciplinano tale figura.

Si segnala infine un'interessante e recente decisione della Suprema Corte, e cioè la sentenza n. 20117 del 20 febbraio – 8 maggio 2018 (Sezione II Penale), che ha confermato la condanna per **appropriazione indebita**¹⁸ nei confronti di un cliente che non aveva girato al proprio legale quanto ricevuto dalla controparte. Nel caso di specie l'imputato aveva indebitamente trattenuto tutte

¹⁸ l'art. 646 c.p. stabilisce che *“chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”* commette il reato di appropriazione indebita ed è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 Euro.

le somme ricevute dall'assicurazione in seguito ad un sinistro stradale, compresa la somma che era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l'imputato. Nell'assegno, infatti, era chiaramente esplicitato che la somma fosse da considerare omnia, comprensiva del risarcimento per infortunio e delle spese legali.

Per la Corte le posizioni dell'avvocato e del cliente sono speculari. In particolare, si configura il reato di appropriazione indebita nella condotta dell'esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. Parimenti commette il reato di appropriazione indebita il cliente che non versi al difensore le somme imputate dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali.

Tale recente ed innovativa sentenza, dunque, prevede la possibilità per gli avvocati di ricorrere anche in sede penale per il recupero delle somme dovute a titolo di spese legali oltre agli strumenti sovra esposti.



RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO

Sino ad oggi, Cassazione e Tribunale di Torino hanno confermato che la nostra è un'*obbligazione di mezzi* e che il cliente deve provare il nesso di causalità tra l'asserito inadempimento ed i danni mentre l'Avvocato deve provare di aver adempiuto all'incarico con diligenza e perizia.

Attenzione però all'art. 4, comma 9, del D.M. 55/2014: esso prevede che

- nel caso di responsabilità processuale del nostro cliente ai

- sensi dell'art. 96 c.p.c., ovvero, comunque,
- nei casi d'**inammissibilità** o **improponibilità** o **improcedibilità** della domanda,

il compenso dovuto all'Avvocato del soccombente “è *ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile*”.



ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA

L'attività stragiudiziale è ora regolamentata da un'apposita tabella ed ha le proprie regole di determinazione (artt. 18-27). Essa è liquidata tra l'altro tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento.

- **Disposizioni comuni o assimilabili** - In gran parte vengono ricalcate le regole che si sono viste a proposito dell'attività giudiziaria, così per pluralità di difensori e società professionali (articolo 23), praticanti avvocati abilitati al patrocinio (articolo 24) incarico non portato a termine (articolo 25) e trasferte (articolo 27). Pressoché conformi risultano pure i criteri generali di cui all'articolo 19.

- Il valore - Anche con riferimento al valore l'articolo 20 ricalca approssimativamente i criteri che si sono visti per l'attività giudiziale, ovviamente prendendo a punto di vista soltanto la posizione del cliente, e non la soccombenza. Vanno applicati in generale i valori risultanti dal codice di procedura civile tenendo in considerazione gli interessi del cliente, e sono tenute presenti specifiche procedure, quali quelle concorsuali giudiziali e stragiudiziali, nelle quali si deve aver riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente, il che farebbe pensare a un'obbligazione di risultato, rimanendo fuori un'assistenza che non giunga all'attribuzione. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso va determinato secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, ma tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente. Identico risulta il riferimento tributario rispetto a quanto si è visto per l'azione giudiziaria dinanzi alla commissione tributaria, come pure assimilabile il trattamento del valore indeterminabile e degli affari di entità megagalattica (articolo 22).
- Stabilisce l'articolo 18 che il compenso liquidato per prestazioni stragiudiziali è onnicomprensivo in relazione a ogni attività inerente l'affare, e quindi non è stata recepita la proposta del CNF di tenere separate e distinte l'attività di **assistenza stragiudiziale** e quella di **consulenza** *“trattandosi altrimenti di ingiustificata duplicazione del compenso: da qui anche la soppressione delle precedenti tabelle e il mantenimento di una sola”*¹⁹.
- In altre parole, non è stata tenuta in considerazione la consueta distinzione tra consulenza ed assistenza stragiudiziale: la *“consulenza”* comporta l'espressione di pareri orali o scritti senza contatto con la controparte mentre

¹⁹ Passo tratto dalla Relazione Illustrativa del D.M. 55/2014.

nell'attività di “*assistenza*” tale contatto sia elemento essenziale²⁰. Il problema poteva sussistere per le mediazioni, ma ora è stata inserita un'apposita tabella.

- Naturalmente saranno dovute in più le spese documentate e anche quelle forfettarie nella misura di regola del 15 per cento come disposto in ogni caso dall'articolo 2, comma 2.
- Interferenze con attività giudiziaria - Vexata quæstio quella delle competenze stragiudiziali connesse all'attività giudiziaria, che quasi sempre erano state aggiunte (a carico del cliente) agli onorari di causa: ma l'articolo 11 del previgente D.M. n. 140 del 2012 aveva disposto al comma 8 che il compenso per l'attività civile, amministrativa e tributaria, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprendesse ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. E non dissimile disposizione si rinveniva per l'attività penale nel comma 9 dell'articolo 14 del D.M. n. 140 del 2012.
- Stabilisce ora l'articolo 20 del regolamento che l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, venga di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui all'allegata tabella. Tale disposizione, osserva la relazione illustrativa, recepisce sul punto la proposta del CNF per l'attività stragiudiziale che, pur connessa a un giudizio, abbia però una sua autonoma rilevanza. Si osserverà comunque che ad esempio la corrispondenza viene già tenuta espressamente presente in seno alla determinazione dei compensi dell'attività giudiziaria.

²⁰ Si legga il parere dell'Avv. Guglielmo Preve pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Torino: “*si può affermare che l'Avvocato “assiste” il cliente se lo “affianca” nel trattare una vertenza o un affare con la controparte*”.

Il nuovo art. 26 del D.M. n. 55//2014 prevede che per le prestazioni in adempimento di un incarico di **gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale** il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.



ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Sono state determinate – in aggiunta a quelle già esistenti – delle tariffe ad hoc per le varie fasi degli istituti ex D. Lgs. 28/2010 e D.L. 132/2014 (senza alcuna distinzione tra i due strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie), che, sino ad oggi, ancora non erano contemplate: è infatti previsto che i compensi degli avvocati verranno differenziati in base alla tipologia di prestazione erogata e alla fase processuale in cui la stessa è inserita. Il tutto inserito in tabelle predeterminate che sottraggono l'ammontare delle tariffe alla discrezionalità di avvocati e clienti.

Gli avvocati, quindi, qualora il compenso non venga liberamente stabilito d'intesa con la parte assistita all'atto dell'incarico anche per le procedure conciliative, potranno ora avere un parametro normativo di riferimento “certo” sulla base del quale ottenere la liquidazione del compenso professionale per l'assistenza prestata nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione (che, fino ad oggi, è stato spesso – erroneamente – considerato “compreso” in quello per la fase introduttiva giudiziale).

Nello specifico, vengono individuate tre fasi, per ognuna delle quali è previsto un apposito compenso: la fase della attivazione, la fase di negoziazione e la fase di conciliazione. I parametri

(probabilmente da utilizzare in misura fissa, senza variazione in “minimi”, o “massimi”) variano a seconda degli scaglioni di valore di riferimento tra i sei previsti ed a seconda della fase della procedura cui l’Avvocato ha partecipato.



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È quello strumento che permette ai cittadini con un reddito non superiore agli 11.528,41 euro di avvalersi dell’assistenza di un Avvocato a spese dello Stato.

L’assistenza legale quindi avviene in maniera totalmente gratuita, perché sarà lo Stato a pagare il compenso dovuto all’Avvocato e non il cliente.

Il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente approvato un protocollo d’intesa, durante la seduta amministrativa del 28 aprile 2017, riguardante la liquidazione standardizzata dei compensi spettanti agli avvocati che assistono un beneficiario del gratuito patrocinio nell’ambito di un processo in materia civile. Il protocollo contiene delle tabelle nelle quali sono indicate le liquidazioni standard per gli avvocati di chi è ammesso al gratuito patrocinio.

I valori variano a seconda del tipo della causa e dell’attività svolta; il compenso quindi sarà fisso in base alla prestazione eseguita, con l’obiettivo ambizioso di uniformare la liquidazione del gratuito patrocinio su tutto il territorio italiano.

Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti approvato il protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata con l’auspicio che venga adottato, tramite accordi con l’Autorità giudiziaria, possibilmente a livello distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale, così come già fatto da alcuni distretti per quello in materia penale nel

giugno 2016.

Il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali: è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, e si avverte la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense il più possibile omogenee.

La normativa in materia di gratuito patrocinio stabilisce che: a) *“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”* (art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002; b) *“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”* (art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002).

Il CNF ritiene che i valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non possano essere ulteriormente decurtati.

In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti è opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipulati a livello locale, un parametro unico forfettario relativo all'intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto).

Deve sempre applicato, tenuto conto di quanto previsto dal sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IVA e CPA.

Con la pubblicazione della l. 28.12.2015 n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015), è stata altresì incentivata la scelta del gratuito patrocinio da parte dell'Avvocato, prevedendo, per l'Avvocato, la possibilità di compensare la propria parcella liquidata tramite il gratuito patrocinio con ogni importo e tassa

dovuta allo Stato, pagando così meno tasse.

Infatti, l'art. 1, comma 778, l. n. 208/15, prevede che a decorrere dall'anno 2016 i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di Avvocato, sorti per assistenza e difesa per gratuito patrocinio di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, sia pure con alcuni limiti "quantitativi".

In pratica, per gli avvocati che hanno crediti per spese, diritti e onorario da gratuito patrocinio, viene ammessa la compensazione di questi ultimi con quanto dai soggetti stessi dovuto all'erario per ogni imposta e tassa, compresi l'Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.



ATTIVITÀ PRESTATATA IN AMBITO PENALE

Ai fini della liquidazione del compenso per l'attività penale, il D.M. n. 55/2014 individua in primo luogo alcuni criteri di ordine generale. L'art. 12, comma 1, stabilisce infatti che l'onorario deve essere determinato sulla base dei seguenti parametri:

- ❑ caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
- ❑ importanza, natura e complessità del procedimento;
- ❑ gravità e numero delle imputazioni;
- ❑ numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- ❑ contrasti giurisprudenziali, autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge la prestazione, rilevanza patrimoniale;
- ❑ numero dei documenti e degli atti da esaminare;
- ❑ continuità dell'impegno e esito ottenuto (l'esito deve essere valutato anche in considerazione delle conseguenze

che il procedimento ha spiegato in ambito civile e delle condizioni finanziarie del cliente).

Oltre ai parametri appena elencati, per la determinazione del compenso deve essere altresì considerato il numero delle udienze cui l'Avvocato ha partecipato ed il tempo che ha impiegato nell'espletamento della propria attività. Per la quantificazione del compenso non debbono essere considerate le udienze di mero rinvio, anche nell'ipotesi in cui la causa del rinvio sia dovuta al – mal – funzionamento degli uffici giudiziari.

A tal proposito, il D.M. n. 37/2018 non ha recepito l'istanza riformatrice formalizzata dal CNF con delibera del 26.5.2017.

Già al momento dell'emanazione del D.M. n. 55/2014 vi era stata una differente proposta da parte del CNF, che ipotizzava:

- 1) un compenso accessorio per le udienze in numero superiore a uno;
- 2) un ulteriore raddoppio automatico nel caso di udienze non di mero rinvio.

La relazione ministeriale al D.M. n. 55/2014 aveva in allora obiettato che si sarebbe trattato *“palesamente, di attività che sono o comprese in altre fasi o già adeguatamente considerate sotto altri profili (rimborso spese, trasferta). Inoltre, la previsione di un compenso accessorio per le udienze in numero superiore a uno, così come la (separata e ulteriore) previsione di un raddoppio automatico nel caso di udienze, non di mero rinvio, in numero superiore a una, ha connotati tariffari più che parametrici (il numero delle udienze è già compreso nei parametri generali di cui al comma 1 dell'art. 12), oltre a porsi in aperto contrasto con quanto si legge nella stessa relazione che accompagna la proposta del CNF a proposito della (sopra ricordata) determinazione di parametri rapportati alla fase e svincolati dalla sua durata”*²¹.

La delibera del CNF del 26.5.2017 ha nuovamente svolto alcune osservazioni puntuali su casi in cui sono considerate di mero rinvio udienze in cui invece *“il differimento è obbligatorio e*

²¹ Cfr. relazione illustrativa al D.M. n. 37/2018.

necessario per ragioni ascrivibili al funzionamento dell'ufficio giudiziario; a titolo non esaustivo, quelle in cui non vi è la prova della notifica del decreto di comparizione all'imputato o quelle in cui non compaiono i testi regolarmente citati dalla Procura [...] udienza [...] ove il differimento non è dovuto né a ragioni ascrivibili all'indagato/all'imputato né al difensore”.

Come correttamente osservato dalla delibera, ciò incide ancora maggiormente su processi fuori circondario (attività, aggiungiamo noi, che per il penalista è consueta, mentre in altri settori esiste addirittura l'obbligo di domiciliazione).

Si è visto come il Decreto confermi una visione differente sul punto. Sia consentito svolgere una critica sul tema. Ad apparire in generale non correttamente considerata è la centralità dell'attività di udienza nel processo penale. In udienza, infatti, si sviluppa quasi interamente l'attività della difesa processuale, attesi i principi di immediatezza e di oralità, in un sistema accusatorio basato su principio dispositivo della prova e sulla assunzione della prova testimoniale mediante *cross examination*. Ne discendono la difficoltà tecnica e l'importanza dell'attività di istruttoria dibattimentale, che hanno luogo soltanto in seno all'udienza, e ne derivano quindi, quali caratteristiche proprie dell'assistenza in materia penale:

- 1) la presenza del legale in persona e il minore ricorso a sostituti processuali;
- 2) una durata delle udienze di istruzione e discussione incomparabilmente superiore a quelle negli altri settori;
- 3) la assoluta variabilità del numero di udienze in cui tale attività fondamentale viene posta in essere.

Anche su questo la proposta del CNF (delibera del 26.5.2017) conteneva delle condivisibili considerazioni: *“la determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze deve influire in maniera più incisiva”* e si prevedeva un correttivo basato su un aumento fisso per le udienze ulteriori rispetto a un numero base di tre non di mero rinvio.

La risposta sul punto (si veda A.I.R. analisi di impatto della regolamentazione a cui rimanda la relazione illustrativa del D.M. 37/2018) è totalmente negativa *“in relazione ai principi di unitarietà e semplificazione nella determinazione dei compensi”*.

Il rigetto della proposta del CNF lascia frustrata un'esigenza di corretta parametrizzazione dell'attività assolutamente reale.

In modo analogo è accaduto per la proposta di definire in modo più chiaro le voci relative a indagini difensive e misure cautelari.

Nella liquidazione dell'onorario il giudice tiene conto dei valori medi riportati nelle tabelle allegate, che possono variare, in aumento ovvero in diminuzione, in ragione dell'applicazione dei parametri generali sopra indicati. Gli aumenti e le diminuzioni soggiacciono a discipline distinte: l'art. 12, comma 1 (ultimo periodo) prevede che i valori medi *“possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”*. A nostro avviso, la disposizione deve essere interpretata nel senso che l'incremento rispetto al valore medio tabellare deve essere orientativamente contenuto nei limiti dell'80%. Tale criterio può essere tuttavia derogato e la soglia fissata può essere superata qualora, in casi particolari, ne ricorrano i presupposti (si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di procedimento di particolare complessità, caratterizzato da imputazioni plurime e particolarmente gravi, che si protrae per un elevato numero di udienze). La riduzione del compenso rispetto al valore tabellare medio, invece, soggiace a un vincolo più stringente, poiché deve essere inderogabilmente contenuta nei limiti del 50 %. In altri termini, il valore medio tabellare non può mai essere ridotto in misura superiore alla soglia indicata.

Nel caso in cui l'Avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione, il compenso può essere aumentato. Onde evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che abbia prestato la propria attività nell'ambito di un procedimento che è stato definito in assenza dell'esercizio dell'azione penale, il D.M. n. 37/2018 ha equiparato la fase *“processuale”* a quella *“procedimentale”*. L'aumento del compenso sarà pertanto praticabile anche nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con provvedimento

di archiviazione. Sotto il profilo quantitativo, per ogni soggetto oltre al primo e fino al massimo di dieci soggetti, l'onorario può essere aumentato in misura pari al 30%. Qualora i soggetti oltre al primo siano superiori a dieci ma non superiori a trenta, è consentito un aumento del 10%. Considerata l'assenza di previsioni ulteriori si desume che, se i soggetti oltre al primo sono più di trenta, non sono ammessi aumenti aggiuntivi. La disciplina che regola l'aumento del compenso si applica anche alle ipotesi in cui:

- il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni accresca a seguito della riunione di più procedimenti, ma in tal caso opera esclusivamente a far data dal momento in cui viene disposta la riunione;
- il professionista difenda un singolo soggetto contro più soggetti, a condizione che la prestazione non comporti l'esame di identiche situazioni di fatto o di diritto.

Ferma l'identità di posizione (procedimentale o processuale), quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%.

La delibera del CNF sul punto correttamente registrava: *“la riduzione, difatti, è significativa e viola il principio costituzionalmente previsto della proporzionalità tra il compenso e l'importanza dell'opera prestata”*.

Ai fini della liquidazione del compenso, il giudizio è stato suddiviso in quattro fasi, in relazione alle quali il D.M. n. 55/2014 individua, a titolo esemplificativo, la relativa attività professionale.

L'art. 16 (*Parte civile*) postula l'eguaglianza di trattamento ai fini della determinazione del compenso dell'Avvocato dell'imputato e di quello delle parti eventuali (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

In tema di compenso della parte civile, la giurisprudenza si è soffermata sul caso in cui la parte civile non abbia prodotto

apposita nota.

Si è osservato che la liquidazione è in ogni caso dovuta, dal momento che l'art. 153 disp. att. c.p.p. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza di tale dovere di produzione (tra le varie, si veda più recentemente Cass. pen. Sez. III, 17.3.2016, n. 31865). Inoltre, tale liquidazione, in assenza di nota scritta, va svolta *“fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme”* (Cass. pen. Sez. V, 28.10.2010, n. 39208).

In relazione al caso del patteggiamento, è sorto un contrasto sul punto, risolto dalle Sezioni Unite (27.10.1999, n. 20) con ragioni di diritto strettamente legate alla natura del rito in oggetto; osservata, infatti, l'impossibilità che possa darsi luogo a una pronuncia di condanna al risarcimento del danno, le Sezioni Unite affermano che ne discende l'impossibilità di configurare una situazione riconducibile alla nozione di soccombenza a cui far conseguire la condanna alle spese. È pertanto necessaria, al fine di dar luogo alla liquidazione di esse, l'espressa domanda dell'interessato. La stessa pronuncia chiarisce poi che in ogni caso non è necessario il deposito della nota (*“nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente”*). Nello stesso senso si veda da ultimo Cass. pen. Sez. IV, 18.4.2017, n. 27335 (si segnala una massimazione errata della pronuncia).

Le restanti norme (artt. 13, 14, 15 e 17) hanno contenuto assolutamente speculare a quelle relative all'attività in campo civile.

Quanto all'art. 13 (*Giudizi non compiuti*), esso ricalca la disciplina prevista in materia civile dall'art. 7.

L'art. 14 (*Incarico conferito a società di avvocati*) contiene una disciplina identica a quella di cui all'art.8 c. 3 con riferimento all'assistenza nei giudizi civili (*“si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più*

soci”).

L’art. 15 (*Trasferte*) rinvia all’art 27, esattamente come nel caso dell’articolo 11 sui giudizi civili.

L’art. 17 (*Praticanti avvocati abilitati al patrocinio*) ha infine medesimo contenuto dell’art. 9 in campo civile (regola della metà).

TABELLE

BOLZA

Legenda

- Vengono qui pubblicate le tabelle tratte dai Decreti Ministeriali n. 55 del 10/3/2014 e n. 37 dell'8/3/2018 contenenti il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La numerazione delle voci della tabella è quella seguita dai due decreti Ministeriali.
- Fermo quanto scritto a pag. 35, le cause di valore **indeterminabile** si considerano di valore tra € 26.000,00 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili (anche di carattere non patrimoniale) il suo valore si considera di valore entro lo scaglione fino a € 520.000,00.
- Le tabelle ministeriali prevedono i compensi per cause di valore sino a € 520.000,00. Per controversie di valore superiore il Decreto Ministeriale prevede i seguenti incrementi:
 - da € 520.000,00 a € 1.000.000 → aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a € 520.000,00;
 - da € 1.000.000 a 2.000.000,00 → aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a € 1.000.000,00;
 - da € 2.000.000,00 a € 4.000.000 → aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a € 2.000.000,00;
 - da € 4.000.000,00 a € 8.000.000 → aumento sino al 30% in più rispetto ai parametri per lo scaglione sino a € 4.000.000,00;
 - così via

Attività Giudiziali

1. GIUDICE DI PACE

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	33	65	117
Fase introduttiva	33	65	117
Fase istruttoria	46	65	130
Fase decisionale	68	135	243
totale	180	330	607
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	113	225	405
Fase introduttiva	120	240	432
Fase istruttoria	235	335	670
Fase decisoria	203	405	729
totale	671	1.205	2.236
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	203	405	729

Fase introduttiva	168	335	603
Fase istruttoria	378	540	1.080
Fase decisoria	355	710	1.278
totale	1.104	1.990	3.690

2. TRIBUNALE

Giudizi ordinari e sommari di cognizione e primo grado
avanti la Commissione Tributaria

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	63	125	225
Fase introduttiva	63	125	225
Fase istruttoria	133	190	380
Fase decisoria	95	190	342
totale	354	630	1.172
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	203	405	729
Fase introduttiva	203	405	729
Fase istruttoria	567	810	1.620
Fase decisoria	405	810	1.458

totale	1.378	2.430	4.536
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	438	875	1.575
Fase introduttiva	370	740	1.332
Fase istruttoria	1.120	1.600	3.200
Fase decisoria	810	1.620	2.916
totale	2.738	4.835	9.023
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	810	1.620	2.916
Fase introduttiva	574	1.147	2.065
Fase istruttoria	1.204	1.720	3.440
Fase decisoria	1.384	2.767	4.981
totale	3.972	7.254	13.402
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.215	2.430	4.374
Fase introduttiva	775	1.550	2.790
Fase istruttoria	3.780	5.400	10.800
Fase decisoria	2.025	4.050	7.290

totale	7.795	13.430	25.254
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.688	3.375	6.075
Fase introduttiva	1.114	2.227	4.009
Fase istruttoria	6.941	9.915	19.830
Fase decisoria	2.935	5.870	10.566
totale	12.678	21.387	40.480
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.194	4.388	7.898
Fase introduttiva	1.448	2.895	5.211
Fase istruttoria	9.023	12.890	25.780
Fase decisoria	3.816	7.631	13.736
totale	16.481	27.804	52.625
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.852	5.704	10.267
Fase introduttiva	1.882	3.764	6.775
Fase istruttoria	11.730	16.757	33.514
Fase decisoria	4.960	9.920	17.856

totale	21.424	36.145	68.412
---------------	---------------	---------------	---------------

3. GIUDIZI DI LAVORO

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	100	200	360
Fase introduttiva	60	120	216
Fase istruttoria	84	120	240
Fase decisoria	85	170	306
totale	329	610	1.122
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	423	846	1.523
Fase introduttiva	203	405	729
Fase istruttoria	378	540	1.080
Fase decisoria	355	710	1.278
totale	1.359	2.501	4.610
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	868	1.735	3.123
Fase introduttiva	370	740	1.332

Fase istruttoria	781	1.116	2.232
Fase decisoria	770	1.540	2.772
totale	2.789	5.131	9.459
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.545	3.090	5.562
Fase introduttiva	573	1.145	2.061
Fase istruttoria	1.253	1.790	3.580
Fase decisoria	1.395	2.790	5.022
totale	4.766	8.815	16.225
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.268	4.536	8.165
Fase introduttiva	810	1.620	2.916
Fase istruttoria	1.785	2.550	5.100
Fase decisoria	2.025	4.050	7.290
totale	6.888	12.756	23.471
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.175	6.350	11.430
Fase introduttiva	1.113	2.225	4.005

Fase istruttoria	2.415	3.450	6.900
Fase decisoria	2.995	5.990	10.782
totale	9.698	18.015	33.117
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	4.128	8.255	14.859
Fase introduttiva	1.447	2.893	5.207
Fase istruttoria	3.140	4.485	8.970
Fase decisoria	3.894	7.787	14.017
totale	12.609	23.420	43.053
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	5.366	10.732	19.318
Fase introduttiva	1.881	3.761	6.770
Fase istruttoria	4.082	5.831	11.662
Fase decisoria	5.062	10.123	18.221
totale	16.391	30.447	55.971

4. GIUDIZI PREVIDENZIALI

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	63	125	225
Fase introduttiva	58	115	207
Fase istruttoria	119	170	340
Fase decisoria	118	235	423
totale	358	645	1.195
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	203	405	729
Fase introduttiva	203	405	729
Fase istruttoria	567	810	1.620
Fase decisoria	438	875	1.575
totale	1.411	2.495	4.653
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	443	885	1.593
Fase introduttiva	370	740	1.332
Fase istruttoria	1.110	1.585	3.170
Fase decisoria	963	1.925	3.465
totale	2.886	5.135	9.560
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	810	1.620	2.916
Fase introduttiva	574	1.147	2.065
Fase istruttoria	1.796	2.565	5.130
Fase decisoria	1.750	3.500	6.300
<i>totale</i>	4.930	8.832	16.411
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.215	2.430	4.374
Fase introduttiva	810	1.620	2.916
Fase istruttoria	2.552	3.645	7.290
Fase decisoria	1.975	3.950	7.110
<i>totale</i>	6.552	11.645	21.690
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.688	3.375	6.075
Fase introduttiva	1.113	2.225	4.005
Fase istruttoria	3.448	4.925	9.850
Fase decisoria	3.745	7.490	13.482
<i>totale</i>	9.994	18.015	33.412

Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.194	4.388	7.898
Fase introduttiva	1.447	2.893	5.207
Fase istruttoria	4.482	6.403	12.806
Fase decisoria	4.869	9.737	17.527
totale	12.992	23.421	43.438

Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.852	5.704	10.267
Fase introduttiva	1.881	3.761	6.770
Fase istruttoria	5.827	8.324	16.648
Fase decisoria	6.329	12.658	22.784
totale	16.889	30.447	56.469

5. CONVALIDE DI SFRATTO

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	85	170	306
Fase introduttiva	85	170	306

Fase istruttoria	28	40	80
Fase decisoria	68	135	243
totale	266	515	935
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	253	505	909
Fase introduttiva	235	470	846
Fase istruttoria	95	135	270
Fase decisoria	203	405	729
totale	786	1.515	2.754
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	438	875	1.575
Fase introduttiva	338	675	1.215
Fase istruttoria	140	200	400
Fase decisoria	355	710	1.278
totale	1.271	2.460	4.468
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	810	1.620	2.916
Fase introduttiva	505	1.010	1.818

Fase istruttoria	235	335	670
Fase decisoria	640	1.280	2.304
totale	2.190	4.245	7.708
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.180	2.360	4.248
Fase introduttiva	675	1.350	2.430
Fase istruttoria	329	470	940
Fase decisoria	910	1.820	3.276
totale	3.094	6.000	10.894
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.688	3.375	6.075
Fase introduttiva	743	1.485	2.673
Fase istruttoria	473	675	1.350
Fase decisoria	1.350	2.700	4.860
totale	4.254	8.235	14.958
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.194	4.388	7.898
Fase introduttiva	966	1.931	3.476

Fase istruttoria	615	878	1.756
Fase decisoria	1.755	3.510	6.318
totale	5.530	10.707	19.488
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.852	5.704	10.267
Fase introduttiva	1.255	2.510	4.518
Fase istruttoria	799	1.141	2.282
Fase decisoria	2.282	4.563	8.213
totale	7.188	13.918	25.280

6. ATTO DI PRECETTO

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	68	135	243
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	68	135	243
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	113	225	405
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	158	315	567
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	203	405	729
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	270	540	972
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	351	702	1.264
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	457	913	1.643

7. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	203	405	729
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	203	405	729
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	675	1.350	2.430
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	1.113	2.225	4.005
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	1.585	3.170	5.760
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	2.160	4.320	7.776
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	2.808	5.616	10.109

Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	3.651	7.301	13.142

8. PROCEDIMENTI MONITORI (INGIUNZIONI) ²²

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	225	450	810
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	225	450	810
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	270	540	972
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	653	1.305	2.349
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

²² Occorrerà aggiungere il contributo unificato + l'importo della marca (attualmente di € 27,00) + le spese generali forfettarie

Fase unica	1.068	2.135	3.843
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	2.093	4.185	7.533
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	2.721	5.441	9.794
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase unica	3.537	7.073	12.731

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	100	200	360
Fase introduttiva	135	270	486
Fase istruttoria	235	335	670
totale	470	805	1.516
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

Fase di studio	100	200	360
Fase introduttiva	135	270	486
Fase istruttoria	235	335	670
totale	470	805	1.516
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	270	540	972
Fase introduttiva	338	675	1.215
Fase istruttoria	707	1.010	2.020
totale	1.315	2.225	4.207
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	473	945	1.701
Fase introduttiva	375	750	1.350
Fase istruttoria	851	1.215	2.430
totale	1.699	2.910	5.481
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	540	1.080	1.944
Fase introduttiva	473	945	1.701
Fase istruttoria	1.134	1.620	3.240

totale	2.147	3.645	6.885
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.013	2.025	3.645
Fase introduttiva	693	1.385	2.493
Fase istruttoria	1.558	2.225	4.450
totale	3.264	5.635	10.588
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.317	2.633	4.739
Fase introduttiva	901	1.801	3.242
Fase istruttoria	2.025	2.893	5.786
totale	4.243	7.327	13.767
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.712	3.423	6.161
Fase introduttiva	1.171	2.341	4.214
Fase istruttoria	2.633	3.761	7.522
totale	5.516	9.525	17.897

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	100	200	360
Fase introduttiva	68	135	243
Fase istruttoria	140	200	400
Fase decisoria	50	100	180
totale	358	635	1.183
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	270	540	972
Fase introduttiva	168	335	603
Fase istruttoria	576	810	1.620
Fase decisoria	185	370	666
totale	1.190	2.055	3.861
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	473	945	1.701
Fase introduttiva	320	640	1.152
Fase istruttoria	803	1.147	2.294
Fase decisoria	303	605	1.089

totale	1.899	3.337	6.236
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	845	1.690	3.042
Fase introduttiva	405	810	1.458
Fase istruttoria	1.323	1.890	3.780
Fase decisoria	573	1.145	2.061
totale	3.146	5.535	10.341
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.215	2.430	4.374
Fase introduttiva	537	1.145	2.061
Fase istruttoria	1.890	2.700	5.400
Fase decisoria	844	1.687	3.037
totale	4.522	7.962	14.872
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.755	3.510	6.318
Fase introduttiva	743	1.485	2.673
Fase istruttoria	2.646	3.780	7.560
Fase decisoria	1.215	2.430	4.374

totale	6.359	11.205	20.925
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.282	4.563	8.213
Fase introduttiva	966	1.931	3.476
Fase istruttoria	3.440	4.914	9.828
Fase decisoria	1.580	3.159	5.686
totale	8.268	14.567	27.203
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.966	5.932	10.678
Fase introduttiva	1.255	2.510	4.518
Fase istruttoria	4.472	6.388	12.776
Fase decisoria	2.054	4.107	7.393
totale	10.747	18.937	35.365

11. CORTE DEI CONTI (OMISSIS)

12. CORTE D'APPELLO

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	68	135	243

Introduzione	68	135	243
Istruttoria	119	170	340
Decisoria	100	200	360
totale	355	640	1.186
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	255	510	918
Introduzione	255	510	918
Istruttoria	662	945	1.890
Decisoria	405	810	1.458
totale	1.577	2.775	5.184
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	540	1.080	1.944
Introduzione	439	877	1.579
Istruttoria	1.229	1.755	3.510
Decisoria	910	1.820	3.276
totale	3.118	5.532	10.309
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	980	1.960	3.528

Introduzione	675	1.350	2.430
Istruttoria	2.030	2.900	5.800
Decisoria	1.653	3.305	5.949
<i>totale</i>	<i>5.338</i>	<i>9.515</i>	<i>17.707</i>
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.418	2.835	5.103
Introduzione	910	1.820	3.276
Istruttoria	2.884	4.120	8.240
Decisoria	2.430	4.860	8.748
<i>totale</i>	<i>7.642</i>	<i>13.635</i>	<i>25.367</i>
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.090	4.180	7.524
Introduzione	1.215	2.430	4.374
Istruttoria	3.920	5.600	11.200
Decisoria	3.475	6.950	12.510
<i>totale</i>	<i>10.700</i>	<i>19.160</i>	<i>35.608</i>
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.717	5.434	9.781

Introduzione	1.580	3.159	5.686
Istruttoria	5.096	7.280	14.560
Decisoria	4.518	9.035	16.263
totale	13.911	24.908	46.290
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	3.532	7.064	12.715
Introduzione	2.054	4.107	7.393
Istruttoria	6.625	9.464	18.928
Decisoria	5.873	11.746	21.143
totale	18.084	32.381	60.179

13. RICORSI IN CASSAZIONE E GIURISD. SUP.

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	120	240	432
Fase introduttiva	135	270	486
Fase decisoria	68	135	243
totale	323	645	1.161

Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	338	675	1.215
Fase introduttiva	370	740	1.332
Fase decisoria	185	370	666
<i>totale</i>	893	1.785	3.213
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	608	1.215	2.187
Fase introduttiva	540	1.080	1.944
Fase decisoria	320	640	1.152
<i>totale</i>	1.468	2.935	5.283
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.113	2.225	4.005
Fase introduttiva	938	1.875	3.375
Fase decisoria	575	1.150	2.070
<i>totale</i>	2.626	5.250	9.450
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	1.620	3.240	5.832

Fase introduttiva	1.180	2.360	4.248
Fase decisoria	845	1.690	3.042
totale	3.645	7.290	13.122
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.363	4.725	8.505
Fase introduttiva	1.553	3.105	5.589
Fase decisoria	1.215	2.430	4.374
totale	5.131	10.260	18.468
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.072	6.143	11.057
Fase introduttiva	2.019	4.037	7.267
Fase decisoria	1.580	3.159	5.686
totale	6.671	13.339	24.010
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.993	7.986	14.375
Fase introduttiva	2.624	5.248	9.446
Fase decisoria	2.054	4.107	7.393
totale	8.671	17.341	31.214

14. GIUDIZI INNANZI A CORTE COSTITUZIONALE, CORTE EUROPEA, CORTE DI GIUSTIZIA UE

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	120	240	432
Introduzione	100	200	360
Istruttoria	95	135	270
Decisoria	68	135	243
<i>totale</i>	383	710	1.305
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	438	875	1.575
Introduzione	370	740	1.332
Istruttoria	473	675	1.350
Decisoria	370	740	1.332
<i>totale</i>	1.615	3.030	5.589
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	945	1.890	3.402
Introduzione	640	1.280	2.304

Istruttoria	896	1.280	2.560
Decisoria	640	1.280	2.304
totale	3.121	5.730	10.570
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.755	3.510	6.318
Introduzione	980	1.960	3.528
Istruttoria	1.463	2.090	4.180
Decisoria	1.180	2.360	4.248
totale	5.378	9.920	18.274
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.565	5.130	9.234
Introduzione	1.384	2.767	4.981
Istruttoria	2.079	2.970	5.940
Decisoria	1.720	3.440	6.192
totale	7.748	14.307	26.347
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.00,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	3.713	7.425	13.365
Introduzione	1.850	3.700	6.660

Istruttoria	2.835	4.050	8.100
Decisoria	2.465	4.930	8.874
totale	10.863	20.105	36.999
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	4.827	9.653	17.375
Fase introduttiva	2.405	4.810	8.658
Fase istruttoria	3.686	5.265	10.530
Fase decisoria	3.205	6.409	11.536
totale	14.123	26.137	48.099
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	6.275	12.549	22.588
Fase introduttiva	3.127	6.253	11.255
Fase istruttoria	4.792	6.845	13.690
Fase decisoria	4.166	8.332	14.998
totale	18.360	33.979	62.531

15. GIUDIZI PENALI

Fasi	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP	Tribunale monocratico
Studio della controversia	360	810	810	360	360	810	450
Fase introduttiva del giudizio	450	630		1.170	1.170	720	540
Istruttoria e/o dibattimentale	720	990	1.350			990	1.080
Decisionale	630	1.170		1.350	1.350	1.350	1.350

Fasi	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. E Giur. Sup.
Studio della controversia	450	720	450	450	720	900

Fase introduttiva del giudizio	720	1.350	900	900	1.890	2.520
Istruttoria e/o dibattimentale	1.350	2.250	1.350	1.350	2.160	
Decisionale	1.350	2.700	1.350	1.350	2.225	2.610

16. ESECUZIONI MOBILIARI

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	60	120	216
Fase istruttoria/trattazione	42	60	120
totale	102	180	336
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	175	350	630
Fase istruttoria/trattazione	123	175	350
totale	298	525	980
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

Fase introduttiva	263	526	947
Fase istruttoria/trattazione	203	290	580
totale	466	816	1.527
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	410	820	1.476
Fase istruttoria	329	470	940
totale	739	1.290	2.416
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	555	1.110	1.998
Fase istruttoria	490	700	1.400
totale	1.045	1.810	3.398
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	730	1.460	2.628
Fase istruttoria	655	935	1.870
totale	1.385	2.395	4.498
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

Fase introduttiva	949	1.898	3.416
Fase istruttoria	851	1.216	2.432
totale	1.800	3.114	5.848
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	1.234	2.467	4.441
Fase istruttoria	1.107	1.581	3.162
totale	2.341	4.048	7.603

17. ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO ED IN FORMA SPECIFICA

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	53	105	189
Fase istruttoria	113	225	405
totale	166	330	594
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	158	315	567
Fase istruttoria	270	540	972

totale	428	855	1.539
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	263	526	947
Fase istruttoria	405	810	1.458
totale	668	1.336	2.405
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	410	820	1.476
Fase istruttoria	648	1.295	2.331
totale	1.058	2.115	3.807
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	555	1.110	1.998
Fase istruttoria	918	1.835	3.303
totale	1.473	2.945	5.301
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	730	1.460	2.628
Fase istruttoria	1.240	2.480	4.464
totale	1.970	3.940	7.092

Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	949	1.898	3.416
Fase istruttoria	1.612	3.224	5.803
<i>totale</i>	<i>2.561</i>	<i>5.122</i>	<i>9.219</i>
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	1.234	2.467	4.441
Fase istruttoria	2.096	4.191	7.544
<i>totale</i>	<i>3.330</i>	<i>6.658</i>	<i>11.985</i>

18. ESECUZIONI IMMOBILIARI

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	70	140	252
Fase istruttoria	50	72	144
<i>totale</i>	<i>120</i>	<i>212</i>	<i>396</i>
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

Fase introduttiva	215	430	774
Fase istruttoria	200	285	570
totale	415	715	1.344
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	325	650	1.170
Fase istruttoria	301	430	860
totale	626	1.080	2.030
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	500	1.000	1.800
Fase istruttoria	452	645	1.290
totale	952	1.645	3.090
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	683	1.365	2.457
Fase istruttoria	655	935	1.870
totale	1.338	2.300	4.327
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	900	1.800	3.240

Fase istruttoria	854	1.220	2.440
totale	1.754	3.020	5.680
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	1.170	2.340	4.212
Fase istruttoria	1.110	1.586	3.172
totale	2.280	3.926	7.348
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase introduttiva	1.521	3.042	5.476
Fase istruttoria	1.443	2.062	4.124
totale	2.964	5.104	9.600

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	33	65	117
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO

Compenso	135	270	486
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	203	405	729
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	338	675	1.215
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	473	945	1.701
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	640	1.280	2.304
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	832	1.664	2.995
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	1.082	2.163	3.893

20. Istanza di Fallimento

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	80	160	288
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	295	590	1.062
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	430	860	1.548
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	700	1.400	2.520
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	998	1.995	3.591
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	1.375	2.750	4.950
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso (fino a)	1.788	3.575	6.435
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso (fino a)	2.324	4.648	8.366

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO²³

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		200
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		800
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		1.300
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF

²³ La Tabella non è prevista nel D.M. 55/2014 (anche con la revisione del D.M. 37/2018) ma viene pubblicata solo per offrire ai Colleghi ulteriori riferimenti utili nella formulazione, ad esempio, di preventivi.

Compenso		2.100
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		2.900
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		4.000
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		5.200
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Compenso		6.760

OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO²⁴

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		300

²⁴ La Tabella non è prevista nel D.M. 55/2014 (anche con la revisione del D.M. 37/2018) ma viene pubblicata solo per offrire ai Colleghi ulteriori riferimenti utili nella formulazione, ad esempio, di preventivi.

Fase istruttoria		200
Fase conclusiva		150
totale		650
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		700
Fase istruttoria		500
Fase conclusiva		600
totale		1.800
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		1.300
Fase istruttoria		800
Fase conclusiva		1.000
totale		3.100
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		2.400
Fase istruttoria		1.200
Fase conclusiva		1.600
totale		5.200

Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		3.500
Fase istruttoria		1.700
Fase conclusiva		2.200
<i>totale</i>		7.400
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		5.100
Fase istruttoria		2.200
Fase conclusiva		3.000
<i>totale</i>		10.300
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		6.630
Fase istruttoria		2.860
Fase conclusiva		3.900
<i>totale</i>		13.390
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00		
Fase	Ministeriali	CNF
Fase introduttiva		8.619

Fase istruttoria		3.718
Fase conclusiva		5.070
totale		17.407

21. GIUDIZI INNANZI AL TAR

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	85	170	306
Introduzione	85	170	306
Istruttoria	70	100	200
Decisoria	135	270	486
Fase cautelare	100	200	360
totale	475	910	1.658
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	303	605	1.089
Introduzione	270	540	972
Istruttoria	424	605	1.210
Decisoria	505	1.010	1.818
Fase cautelare	270	540	972

totale	1.772	3.300	6.061
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	540	1.080	1.944
Introduzione	438	875	1.575
Istruttoria	662	945	1.890
Decisoria	910	1.820	3.276
Fase cautelare	505	1.010	1.818
totale	3.055	5.730	10.503
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	978	1.955	3.519
Introduzione	675	1.350	2.430
Istruttoria	1.085	1.550	3.100
Decisoria	1.653	3.305	5.949
Fase cautelare	910	1.820	3.276
totale	5.301	9.980	18.274
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.620	3.240	5.832
Introduzione	910	1.820	3.276

Istruttoria	1.512	2.160	4.320
Decisoria	2.395	4.790	8.622
Fase cautelare	1.315	2.630	4.734
totale	7.752	14.640	26.784
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.00,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.093	4.185	7.533
Introduzione	1.215	2.430	4.374
Istruttoria	2.079	2.970	5.940
Decisoria	3.475	6.950	12.510
Fase cautelare	1.890	3.780	6.804
totale	10.752	20.315	37.161
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.721	5.441	9.794
Fase introduttiva	1.580	3.159	5.686
Fase istruttoria	2.703	3.861	7.722
Fase decisoria	4.518	9.035	16.263
Fase cautelare	2.457	4.914	8.845
totale	13.979	26.410	48.310
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.537	7.073	12.731
Fase introduttiva	2.054	4.107	7.393
Fase istruttoria	3.513	5.019	10.038
Fase decisoria	5.873	11.746	21.143
Fase cautelare	3.194	6.388	11.498
totale	18.171	34.333	62.803

22. GIUDIZI AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	85	170	306
Introduzione	85	170	306
Istruttoria	70	100	200
Decisoria	68	135	243
Fase cautelare	100	200	360
totale	408	775	1.415
Scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	303	605	1.089

Introduzione	303	605	1.089
Istruttoria	238	340	680
Decisoria	170	340	612
Fase cautelare	303	605	1.089
totale	1.317	2.495	4.559
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	608	1.215	2.187
Introduzione	505	1.010	1.818
Istruttoria	473	675	1.350
Decisoria	338	675	1.215
Fase cautelare	505	1.010	1.818
totale	2.429	4.585	8.388
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.080	2.160	3.888
Introduzione	775	1.550	2.790
Istruttoria	707	1.010	2.020
Decisoria	573	1.145	2.061
Fase cautelare	900	1.800	3.240
totale	4.035	7.665	13.999

Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.620	3.240	5.832
Introduzione	1.080	2.160	3.888
Istruttoria	1.040	1.485	2.970
Decisoria	845	1.690	3.042
Fase cautelare	1.148	2.295	4.131
<i>totale</i>	5.733	10.870	19.863
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.363	4.725	8.505
Introduzione	1.450	2.900	5.220
Istruttoria	1.418	2.025	4.050
Decisoria	1.215	2.430	4.374
Fase cautelare	1.958	3.915	7.047
<i>totale</i>	8.404	15.995	29.196
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.072	6.143	11.057
Fase introduttiva	1.885	3.770	6.786
Fase istruttoria	1.843	2.633	5.266

Fase decisoria	1.580	3.159	5.686
Fase cautelare	2.545	5.090	9.162
totale	10.925	20.795	37.957
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.993	7.986	14.375
Fase introduttiva	2.451	4.901	8.822
Fase istruttoria	2.396	3.423	6.846
Fase decisoria	2.054	4.107	7.393
Fase cautelare	3.309	6.617	11.911
totale	14.203	27.034	49.347

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	85	170	306
Introduzione	50	100	180
Istruttoria	60	85	170
Decisoria	85	170	306

Fase cautelare	68	135	243
totale	348	660	1.205
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	270	540	972
Introduzione	170	340	612
Istruttoria	189	270	540
Decisoria	438	875	1.575
Fase cautelare	203	405	729
totale	1.270	2.430	4.428
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	473	945	1.701
Introduzione	270	540	972
Istruttoria	329	470	940
Decisoria	675	1.350	2.430
Fase cautelare	338	675	1.215
totale	2.085	3.980	7.258
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	843	1.685	3.033

Introduzione	405	810	1.458
Istruttoria	662	945	1.890
Decisoria	1.045	2.090	3.762
Fase cautelare	640	1.280	2.340
totale	3.595	6.810	3.595
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.215	2.430	4.374
Introduzione	573	1.145	2.061
Istruttoria	945	1.350	2.700
Decisoria	1.985	3.970	7.146
Fase cautelare	910	1.820	3.276
totale	5.628	10.715	19.557
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.00,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.755	3.510	6.318
Introduzione	743	1.485	2.673
Istruttoria	1.369	1.955	3.910
Decisoria	2.058	4.115	7.407
Fase cautelare	1.315	2.630	4.734
totale	7.240	13.695	25.042

Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.282	4.563	8.213
Fase introduttiva	966	1.931	3.476
Fase istruttoria	1.779	2.542	5.084
Fase decisoria	2.675	5.350	9.630
Fase cautelare	1.710	3.419	6.154
totale	9.412	17.805	32.557
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.966	5.932	10.678
Fase introduttiva	1.255	2.510	4.518
Fase istruttoria	2.314	3.305	6.610
Fase decisoria	3.478	6.955	12.519
Fase cautelare	2.223	4.445	8.001
totale	12.236	23.147	42.326

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	85	170	306
Introduzione	50	100	180
Istruttoria	70	100	200
Decisoria	85	170	306
Fase cautelare	68	135	243
<i>totale</i>	358	675	1.235
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	303	605	1.089
Introduzione	203	405	729
Istruttoria	284	405	810
Decisoria	438	875	1.575
Fase cautelare	235	470	846
<i>totale</i>	1.463	2.760	5.049
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	540	1.080	1.944
Introduzione	303	605	1.089
Istruttoria	518	740	1.480
Decisoria	675	1.350	2.430

Fase cautelare	405	810	1.458
totale	2.441	4.585	8.401
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	978	1.955	3.519
Introduzione	505	1.010	1.818
Istruttoria	945	1.350	2.700
Decisoria	1.180	2.360	4.248
Fase cautelare	743	1.485	2.673
totale	4.351	8.160	14.958
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	1.450	2.900	5.220
Introduzione	675	1.350	2.430
Istruttoria	1.369	1.955	3.910
Decisoria	1.553	3.105	5.589
Fase cautelare	1.080	2.160	3.888
totale	6.127	11.470	21.037
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Studio	2.093	4.185	7.533

Introduzione	910	1.820	3.276
Istruttoria	2.030	2.900	5.800
Decisoria	2.160	4.320	7.776
Fase cautelare	1.585	3.170	5.706
totale	8.778	16.395	30.091
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	2.721	5.441	9.794
Fase introduttiva	1.183	2.366	4.259
Fase istruttoria	2.639	3.770	7.540
Fase decisoria	2.808	5.616	10.109
Fase cautelare	2.061	4.121	7.418
totale	11.412	21.314	39.120
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di studio	3.537	7.073	12.731
Fase introduttiva	1.538	3.076	5.537
Fase istruttoria	3.431	4.901	9.802
Fase decisoria	3.651	7.301	13.142
Fase cautelare	2.679	5.357	9.643
totale	14.836	27.708	50.855



Attività Stragiudiziali

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Valore sino a € 1.100,00	135	270	486
Valore da € 1.100,00 a € 5.200,00	608	1.215	2.187
Valore da € 5.200,00 € 26.000,00	945	1.890	3.402
Valore da € 26.000,00 a € 52.000,00	1.148	2.295	4.131
Valore da € 52.000,00 a € 260.000,00	2.160	4.320	7.776
Valore da € 260.000,00 a € 520.000,00	2.935	5.870	10.566
Valore da € 520.000,00 a € 1.000.000,00	3.816	7.631	13.736
Valore da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	4.960	9.920	17.856
Valore indeterminabile basso	1.148	2.295	4.131
Valore indeterminabile medio	1.654	3.308	5.954
Valore indeterminabile alto	2.160	4.320	7.776
Valore indeterminabile di particolare importanza	2.935	5.870	10.566

25 BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Scaglione da € 0,01 a € 1.100,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	30	60	108
Fase di negoziazione	60	120	216
Conciliazione	90	180	324
<i>totale</i>	<i>180</i>	<i>360</i>	<i>648</i>
Scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	135	270	486
Fase di negoziazione	270	540	972
Conciliazione	405	810	1.458
<i>totale</i>	<i>810</i>	<i>1.620</i>	<i>2.916</i>
Scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	210	420	756
Fase di negoziazione	420	840	1.512
Conciliazione	630	1.260	2.268
<i>totale</i>	<i>1.260</i>	<i>2.520</i>	<i>4.536</i>

Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	255	510	918
Fase di negoziazione	510	1.020	1.836
Conciliazione	765	1.530	2.754
totale	1.530	3.060	5.508
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	480	960	1.728
Fase di negoziazione	960	1.920	3.456
Conciliazione	1.440	2.880	5.184
totale	2.880	5.760	10.368
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	653	1.305	2.349
Fase di negoziazione	1.305	2.610	4.698
Conciliazione	1.958	3.915	7.047
totale	3.916	7.830	14.094
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	849	1.696	3.055

Fase di negoziazione	1.697	3.393	6.107
Conciliazione	2.545	5.089	9.192
totale	5.091	10.178	18.324
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Fase di attivazione	1.103	2.206	3.971
Fase di negoziazione	2.206	4.411	7.940
Conciliazione	3.309	6.617	11.911
totale	6.618	13.234	23.822

26. ARBITRATO ²⁵

Scaglione da € 0,01 a € 26.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	810	1.620	2.916
Scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	2.025	4.050	7.290
Scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00			

²⁵ Si intende il compenso per l'Arbitro Unico e per ciascuno degli Arbitri. Per gli avvocati che assistono le parti in un arbitrato rituale od irrituale il Decreto Ministeriale prevede l'applicazione della tabella relativa al procedimento ordinario in Tribunale.

Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	3.543	7.085	12.753
Scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	8.100	16.200	29.160
Scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	10.530	21.060	37.908
Scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00			
Fase	MINIMO	MEDIO	MASSIMO
Compenso	13.689	27.378	49.280

ASSISTENZA NELLA STIPULAZIONE CONTRATTI²⁶			
Valore	Min.	CNF	Cam. Civ. - Agat
sino a € 5.200,00		300/1.300	3% (sino a 6%)
sul maggior valore fino a € 26.000,00		2.500	2% (sino a 6%)
sul maggior valore fino a € 52.000,00		4.100	1,50% (sino a 5%)

²⁶ La Tabella non è prevista nel D.M. 55/2014 (anche con la revisione del D.M. 37/2018) ma viene pubblicata solo per offrire ai Colleghi uno strumento orientativo. La Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta e l'Agat propongono dei parametri tratti sostanzialmente dal "vecchio" tariffario abrogato poiché questo permetteva un adeguamento equo dei compensi rispetto alle prestazioni effettivamente prestate.

sul maggior valore fino a € 260.000,00		5.800	1,30% (sino a 4%)
sul maggior valore fino a € 520.000,00		7.900	1% (sino a 3%)
sul maggior valore fino a € 1.000.000,00			0,75% (sino a 3%)
sul maggior valore fino a € 2.500.000,00			0,50% (sino a 2%)
sul maggior valore oltre € 2.500.000,00			0,25% (sino a 1%)

VALORE	RIPORTO	DIFF. PER CALC.	DA %	A %	MIN. PROGRESS	MIN. TOTALE	MAX. PROGRESS	MAX. TOTALE	IMPORTO MEDIO
5.200			3%	6%	156	156	312	312	234
26.000	-5.200	20.800	2%	6%	416	572	1248	1560	1.404
52.000	-26.000	26.000	1,50%	5%	390	962	1300	2860	1.911
260.000	-52.000	208.000	1,30%	4%	2704	3666	8320	11180	7.423
520.000	-260.000	260.000	1%	3%	2600	6866	7800	18980	12.923
1.000.000	-520.000	480.000	0,75%	3%	3600	9866	14400	33380	21.623
2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0,50%	2%	7500	17366	30000	63380	46.014
oltre 2.500.000			0,25%	1%					

BOZZA

APPENDICE

BOLLA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014, n. 55.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Testo coordinato con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 N.B.: le modifiche sono riportate, nell'articolato, in grassetto; le eliminazioni, barrate.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'Avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando — anche in caso di determinazione contrattuale del compenso — la disciplina del rimborso spese di cui al successivo

articolo 2.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso dell'Avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'Avvocato è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE CIVILE

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere **diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento**. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e **la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento**.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando

gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto **è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.**

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o

dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e) , quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 - bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico

del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo Avvocato.

2. All'Avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'Avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrari rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, agli ~~arbitri sono~~ **[a ciascun arbitro è]** di regola ~~dovuti i compensi previsti~~ **[dovuto il compenso previsto]** sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'Avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti [**«e degli atti»**] da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, ~~possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento~~ [**«possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento»**].

2. Quando l'Avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione [**«procedimentale o»**] processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del ~~20~~ **30** per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **5 10** per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, ~~fino a un massimo di venti~~ [**«fino a un massimo di trenta»**]. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando ~~il numero delle parti~~ [**«il numero dei soggetti»**] ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende ~~una parte contro più parti~~ [**«un singolo soggetto contro più soggetti»**], sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione [**«procedimentale o»**] processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi ~~imputati~~ [**«soggetti»**] e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ~~è di regola ridotto del 30 per cento~~ [**«è**

ridotto in misura non superiore al 30 per cento»]. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'Avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica

il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'Avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All'Avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'Avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Art. 18.

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri

soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento [«o diminuiti in misura non superiore al 50 per cento»].

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1 bis. L'attività svolta dall'Avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21.

Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso.

Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22.

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'Avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato a termine

1. Per l'attività prestata dall'Avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All'Avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2014

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

BOZZA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, cod. fisc. _____, (identificato con valido documento di riconoscimento, la cui copia si allega al presente contratto come all. 1), in proprio o quale legale rappresentante della società _____ con sede in _____ cod. fisc. _____ P. Iva _____ (come da visura C.C.I.A.A. che si allega al presente contratto all. _____), o quale rappresentante di _____ nato a _____ il _____, residente in _____, cod. fisc. _____ (di seguito denominato "**Cliente**")

E

l'**Avv.** _____, nato a _____ il _____, con studio in _____, cod. fisc. _____, P. Iva _____ (di seguito denominato "**Avvocato**")

E PER QUANTO DI STRETTA SUA COMPETENZA

..... **Associazione Professionale**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. _____, con sede in _____, P. Iva _____ (di seguito denominata "**l'Associazione**"),

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Conferimento, oggetto e valore dell'incarico

1.1) La Cliente, ricevute tutte le informative previste dalla legge, come ad es. l'informativa prevista dall'art. 4, 3° comma, D.Lgs. n. 28/2010 (Mediazione), quella prevista dall'art. 2, comma 7, D. L. n. 132/2014 (Negoziazione Assistita) e quella prevista dagli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (Privacy), conferisce (*oppure conferma*) all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentarla, assisterla e difenderla nella controversia di natura giudiziale contro _____ avente il seguente oggetto: _____. Il valore della controversia viene convenzionalmente determinato, allo stato, in € _____.

1.2) La Cliente dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato che la controversia riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dalla Cliente stessa, un grado di complessità ordinaria / che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi _____.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico

2.1) L'Avvocato s'impegna ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza

professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato e la Cliente è consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

2.2) La Cliente prende atto ed accetta che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere (e consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) – link <http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense.html>), anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati della Cliente.

2.3) L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

2.4) Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare alla Cliente l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia. In tali casi, così come nella ipotesi in cui fosse necessario affidare, anche parzialmente, la trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, la Cliente avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi che verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora la Cliente non presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'avvocato terzo e/o del corrispondente, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere immediatamente dall'incarico conferito e la Cliente dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

Art. 3 – Determinazione del compenso

3.1) A fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, valutato il grado di complessità dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, la Cliente pattuisce con il predetto Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base al presente incarico, così come di seguito composto e determinato:

- a) € _____ per la fase di studio della controversia;
- b) € _____ per la fase introduttiva del procedimento;
- c) € _____ per la fase istruttoria;
- d) € _____ per la fase decisoria;

e) € 120,00 per ogni sessione in studio;

f) € 20,00 per ogni lettera;

oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

ad integrazione o in alternativa

1° opzione (integrativa) (cd. *palmario*)

In aggiunta a quanto pattuito ai precedenti punti a) b) c) d) e), si concorda un premio per l'Avvocato legato al raggiungimento del seguente obiettivo: _____ (indicare l'obiettivo, ad es. *accoglimento integrale della domanda, affidamento del figlio, ecc.*). Tale premio viene convenuto nel ...% della somma che verrà riconosciuta alla Cliente e posta a carico di controparte oppure nella somma di € _____. In ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato.

2° opzione (integrativa) (cd. *patto di quota lite*)

I compensi di cui ai precedenti punti a) b) c) d) e) sono convenuti nella misura minima (o inferiore al minimo, ecc.), rimanendo inteso che, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande, il compenso per le prestazioni svolte sarà determinato nella misura del ____% della somma che verrà concretamente incassata dalla Cliente, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie (15%). L'Avvocato avrà altresì il diritto di incassare le spese legali e di difesa poste a carico della controparte, nella misura liquidata dal giudice e solo se effettivamente pagate dal soccombente.

3.2) Sarà in ogni caso corrisposto dalla Cliente il 15% sul compenso dovuto per spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

3.3) Nei compensi di cui al precedente art. 3.1 non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonché i costi degli ausiliari (a titolo esemplificativo: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, imposta di registro ecc.) ed i costi di domiciliazione (ove necessaria). I costi relativi alla eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, e dunque sia quelli da corrispondere al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice sia quelli da corrispondere al/i Consulente/i Tecnico/i di Parte eventualmente incaricato/i, sono esclusi dal presente accordo e – sebbene a carico esclusivo della Cliente - costituiranno oggetto, i primi, di liquidazione da parte del Giudice ed i secondi, di autonoma negoziazione tra la Cliente ed il professionista incaricato. Ogni spesa e costo a carico della Cliente saranno dallo stesso corrisposti direttamente o, se anticipati dal Professionista, rifusi a semplice richiesta di quest'ultimo.

3.4) Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che l'Avvocato dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente ed immediatamente rimborsate dalla Cliente.

3.5) In caso di transazione giudiziale della lite, ai sensi del D.M. 55/2014 la misura del compenso sarà aumentata del 25%.

3.6) In caso di proposizione di domande riconvenzionali della/e controparte/i

nonché in caso di chiamate di terzo rese necessarie alla luce delle difese avversarie gli importi delle prestazioni dovranno essere rinegoziati con onere a carico dell'avvocato di darne immediata comunicazione alla Cliente al fine di procedere alla stipula di altro patto.

3.7) Resta inteso tra le parti che ogni e qualsiasi procedimento incidentale ovvero autonomo, ma direttamente connesso/collegato/determinato/necessitato dal corretto adempimento del mandato professionale di cui al precedente art. 1) (ad esempio, ma non solo, sequestri, ricorsi d'urgenza, procedimenti cautelari in genere, ATP, azioni possessorie, arbitrati), sarà oggetto di nuova ed autonoma pattuizione tra la Cliente e l'Avvocato. Del pari, sarà negoziato con autonoma pattuizione il compenso per l'attività che l'Avvocato dovesse essere richiesto dalla Cliente di svolgere in collaborazione e/o in affiancamento del Consulente Tecnico di parte.

3.8) Al compenso come sopra complessivamente e/o singolarmente determinato dovranno essere aggiunte l'IVA e la CPA oltre che ogni altra imposta e/o tassa che per legge gravano e/o potranno gravare sulla Cliente.

3.9) I compensi come sopra pattuiti potranno essere concordemente ridiscussi qualora sopravvengano difficoltà di esecuzione dell'incarico, maggiori attività e/o spese rispetto a quelle allo stato prevedibili o, in ogni caso, quando il prezzo concordato non sia adeguato all'importanza dell'opera, svolta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1. Nel caso in cui non si raggiunga un nuovo accordo, l'Avvocato potrà recedere dall'incarico conferito e la Cliente dovrà corrispondere il compenso pattuito per l'attività fino a quel momento prestata.

3.10) La Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dall'eventuale minor liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.

Art. 4 – Termini di pagamento del compenso

4.1) La Cliente si obbliga a pagare all'Avvocato € _____, a titolo di acconto, al momento della sottoscrizione del presente contratto. La Cliente si obbliga poi a liquidare i progetti di notula che verranno emessi a titolo di ulteriori acconti ovvero a saldo, il tutto entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta.

4.2) L'importo relativo al contributo unificato ed alla cd. marca per l'iscrizione a ruolo verrà versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale ovvero con pagamento diretto tramite Mod. F23, mentre gli ulteriori compensi saranno corrisposti periodicamente a cadenza mensile/trimestrale a fronte di proposta di parcella inviata dall'Avvocato. Resta, invece, espressamente pattuito tra le parti che le proposte di parcella relative a sole voci di spesa rimborsabile ex art. 1, 2° comma, D.M. 20/7/2012 n. 140,

conseguenti / connesse / derivate / collegate all'incarico, saranno emesse dall'Avvocato nello stesso momento in cui saranno sostenute (ovvero in un momento immediatamente successivo) e la Cliente si impegna a pagarle entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

4.3) L'Avvocato è autorizzato dalla Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense.

4.4) In caso di mancato tempestivo pagamento, l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall'incarico, fermo restando, ovviamente, il diritto alla corresponsione dei compensi maturati e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

Art. 5 – Obblighi del professionista

5.1) L'Avvocato rende noto alla Cliente di aver stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____, polizza n. _____

5.2) L'Avvocato è, altresì, obbligato a:

- fornire alla Cliente un dettagliato rendiconto dell'attività prestata
- inviare periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell'incarico
- mettere a disposizione della Cliente copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quella intercorsa con l'avvocato avversario
- restituire alla Cliente, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli.

5.3) La Cliente espressamente autorizza l'Avvocato a rilasciare informazioni sull'evoluzione dell'incarico anche a _____

Art. 6 – Obblighi della Cliente

6.1) Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, la Cliente rilascia apposito mandato e conferisce all'Avvocato ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale e rappresentarlo nell'eventuale procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

6.2) La Cliente si impegna a prontamente comunicare all'Avvocato il cambiamento di eventuali suoi recapiti tra cui l'indirizzo, il telefono della linea fissa di casa, il recapito telefonico del luogo di lavoro, il numero di cellulare, l'indirizzo di posta elettronica.

6.3) La Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato per l'espletamento del mandato. A semplice richiesta dell'Avvocato,

la Cliente porrà a sua disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e veritieri. La Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso lo stesso si discosti, durante il mandato, dai consigli impartiti dall'Avvocato.

Art. 7 – Richiamo ad altre norme

7.1) Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense. Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o contrasto con norme deontologiche dell'ordinamento professionale degli Avvocati, tali disposizioni si intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente previsto.

7.2) L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più clausole o di parte di essere del presente contratto non comporta la invalidità o la inefficacia dell'intero contratto ex art. 1419 c.c.

Torino, li _____

il Cliente

l'Avvocato

l'Associazione Professionale

Indice

Obbligo del contratto scritto e preventivo	7
Informativa	9
Grado di complessità	19
Pattuizioni speciali: <i>Palmario</i> e <i>Patto di quota lite</i>	20
Spese accessorie	26
Criteri di liquidazione del compenso	27
Difesa di più clienti o contro più controparti	30
Pluralità di difesa e società professionali	35
Determinazione del valore della controversia	35
Premio per chi confeziona atti ipertestuali	38
Conciliazioni e Transazioni	39
Procedure concorsuali	43
Domiciliazione	43
Arbitrati	45
Azioni per il pagamento della parcella	46
Responsabilità dell'Avvocato	49
Attività stragiudiziale e consulenza	50
Assistenza alle mediazioni e nelle negoziazioni assistite	53
Patrocinio a spese dello Stato	54
Attività prestata in ambito penale	56
 Tabelle	63
Legenda	64
Attività giudiziali	65
Attività stragiudiziali	123
 Appendice	131
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.37/2018	132
Bozza contratto di incarico	146

BOZZA